




Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

LE



DELLA
LIBERTÀ ED EGUAGLIANZA
DEGLI UOMINI

NELL' ORDINE NATURALE E CIVILE.

*Et ut imperium evertant,
libertatem præferunt.*

Tacit. Ann. xvi.



M D C C X C.



Con licenza de' Superiori.

DELLA
LIBERTÀ ED EGUALTÀ
DEGLI UOMINI
NEL ORDINE NATURALE E CIVILE.



n° inv. 11.622



M D C C X C

Con licenza de' Superiori.

INTRODUZIONE.

UNA furiosa moltitudine di baccanti scorrendo per una delle più grandi, ed illustri Metropoli dell' Europa, inferocendo contro de' suoi simili, ed insultando il proprio Re, di cui la Nazione è stata sempre idolatra, va ora gridando *Libertà, Eguaglianza*. Proprietà usurpate, Ordini e Civici, ed Ecclesiastici oppressi, Diritti, acquistati coi mezzi i più legittimi, disturbati, Sangue di innocenti Cittadini barbaramente uccisi, che scorre per le pubbliche piazze, Tempj sacrosanti della Religione più pura profanati dalle laidezze di una sozza, e sfrontata plebaglia, sono i gloriosi effetti di una ingiusta Libertà, le mozioni, e le sanzioni di una Eguaglianza ribelle, ed irreligionaria. Si penerà a crederlo, ma è pur troppo una verità, di cui l' esperimento è toccato agl' infelici nostri giorni, che in un Secolo, nel quale le scienze sono arrivate al più alto gra-

do, e la cultura ha civilizzate le stesse barbare Nazioni, si discorra, e si raziocini senza principj, o con dati i più falsi, ed insufficienti, si operi poi con una ferocia maggiore di quella di un Goto, e senza quei rapporti di natura, dai quali si vergogna discostarsi lo stesso Groelandese. Scemerà però d'affai la meraviglia, quando si voglia riflettere all'origine di si manifesta contraddizione di teorie, e di pratica. L' Uomo, quell' Animale ragionevole, il quale per ragione di sua superbia si è sempre vergognato di non potere conoscere tutto, e si è lusingato di potere tutto bene operare senza il freno di quelle leggi, che sono inalterabili, ed inamovibili, venendoci immediatamente da Dio, Ente immutabile, infallibile, conoscendo di aver' egli un' immediata origine da questo Ente perfettissimo con il dono della ragione, per cui signoreggia agli altri Animali tutti, e si assoggetta la terra, si è dato ad intendere di tutto potere operare, e conoscere col solo ajuto di questo dono particolare, e sublime. Scozzo pertanto qualunque freno d' Autorità, e di Religione, si é posto a dommatizzare con una

5

Filosofia cavillosa, all'esperienza, ed all'intimo sentimento opposta, con il qual modo avendo pervertita la mente, con somma facilità passò a corrompere il cuore, operando con una licenza sfrenata eguale alla sua irreligione. Una sorprendente quantità di libri ripieni di false massime distruggitrici della Religione, e contrarie alla morigeratezza, ed al regolamento de' costumi, hanno inondato l'Europa, il fuoco incominciato negli ultimi secoli a noi vicini dai Settarij del Settentrione, si è sparso nei Regni i più Cristiani, e Cattolici; l'incendio si è miserabilmente dilatato ai nostri giorni, con tal'energia, e rapidità, che già minaccia di volere tutto ingojare, e gettare nel vortice profondo della Irreligione, e dell'Anarchia.

La considerazione di mali sì luttuosi dà un giusto motivo a chiunque ha sentimento di umanità di andarne a rintracciare la cagione, per disingannare in qualche modo quegli infelici, che si lasciano sorprendere dalle voci lusinghiere di questi empj Scrittori, i quali solleticando la superbia dell'uomo, tentano

di

di persuaderlo , essere ognuno indipendente , e non essere stata introdotta l'ineguaglianza , gli ordini distinti , le preminenze fra gli uomini , se non che dall'ambizione , e dalla tirannia d'alcuni pochi , non solo sulle esterne azioni dei loro simili , ma ancora sul cuore , e sulla mente dei medesimi . Per vedere di atterrare un mostro di dottrina , di legislazione , e di massime tanto rovinoso , ed abbominevole nell' umana Società , niente è più al caso , che riscontrare la Storia dell' uomo , analizzare la di lui naturale libertà , e la pretesa indipendenza , risalire all' origine di qualunque società , e di ogni genere di autorità , e potere nella medesima .

Ma siccome sarebbe questo un' affare di lunga e difficile impresa , qualora a parte a parte si volessero esaminare questi capitali punti della vita , e dell' essere dell' uomo , nè si verrebbe a rimediare in qualche parte al gran danno apportato dalle Operette di picciola mole , e da quei libricoli , che l' avarizia tipografica fa scorrere per le mani di ognuno , perciò si è stimato bene di opporre a queste tenebrose operette altra parimente di piccola

colo volume , per non affaticare la mente ,
 e l' attenzione dei leggitori . Non però a
 guisa delle medesime si tralascierà di pro-
 vare con sode ragioni quanto si proporrà ,
 ma discutendosi l' assunto , secondo il det-
 to de' Latini , *per suprematantum capita* ,
 se ne leveranno le dimostrazioni dall'in-
 trinseca natura della cosa , facendosi uso
 dei lumi di quegli autori , i quali per
 la maggior parte esaminarono l' Uomo ,
 le di lui proprietá , ed il di lui stato con
 spirito filosofico , e con sodi principj di
 pubblica Gurisprudenza . Non è però , che
 ancora alcuni di questi , benchè sommi
 e saggi , non abbiano dato in qualche sco-
 glio , e forse non indifferente , del che fa-
 cilmente può esserne stata la cagione , l' es-
 sersi costoro troppo allontanati dalla vera ,
 e sicura Storia del genere umano , ed il
 non aver fatto della medesima tutto quell'
 uso , che è necessario da farsi . Questa è
 la Storia , che abbiamo nei Libri Sagri ,
 specialmente nella Genesi . Prescindendosi
 ancora da qualunque autorità infallibile ,
 che è propria di questa Storia , dalla qua-
 le però non devono mai prescindere coloro ,
 che ammettono la Religione Rivelata , e ri-
 guar-

guardandosi Mosè , ancora come solo Istorico , noi ritroveremo nei suoi detti , e nelle sue narrazioni quel vantaggio , e quella sicurezza , che di gran lunga è maggiore di quella , che ricavar si possa dalla veracità , e genuinità di qualunque altro Istorico , e dalle cognizioni di quanti hanno scritto sopra l' origine , e l' essere dell' Uomo , e della società umana . Pertali motivi si è creduto , di non doverfi mai abbandonare una guida tanto sicura , e nella massima parte ancora unica , e sola .

In fine si avverta , che in quest' Opuscolo non si degradano le due eccellenti qualità dell' uomo l' Eguaglianza , e la Libertà , ma bensì si pongono nel di loro vero aspetto , ed in quel modo , che sono compatibili con un' Ordine civile ben regolato , e degno di una Religione pura , e santa , quale è quella de' Cristiani , per opporsi in questo modo agli attentati dell' Anarchia , e della Irreligione , le quali da qualche tempo mettendo fuori il loro torbido capo dai profondi abissi , si sforzano colla cabala la più ignominiosa , ed empia di venire a signoreggiare nelle più colte , e religiose Nazioni d' Europa ,

CAPITOLO I.

*Quale sia la Libertà , e l'Eguaglianza negli
Uomini , e quale la di loro Ineguaglianza,
e Subordinazione nella Società .*

I.

Allorchè s' intraprende a parlare dei doni , e delle qualità , delle quali qualunque soggetto è arricchito , e fregiato , fa d'uopo , che questi doni , e queste qualità non si riguardino assolutamente , e da se sole , ma nel soggetto , di cui si deve parlare , e con tutte le relazioni , che hanno , e possono avere i doni , e le qualità stesse con quello , il quale va delle medesime rivestito , come altresì si devono avere in considerazione i rapporti tutti , che il soggetto può avere con altri . Volendosi al presente parlare delle due sublimi qualità , le quali risplendono nella natura umana , della Libertà , e della Eguaglianza , sarà indispensabile l'osservarle quali sono

unite agli altri attributi , e proprietà intrinseche dell'uomo , ed in quei rapporti tutti , che l' uomo ha coll'altro uomo , e con ogni altro essere , e non si dovranno considerare da se sole , e nel generico senso , che possono dare due termini vaghi , ed incerti allorquando applicati non sono ad alcun soggetto .

II.

La libertà , e l' eguaglianza non sono nell' uomo due qualità cieche , e brutali , ma bensì quali convengono ad un'Ente ragionevole . Imperciocchè fu dall' Autore della natura data all' uomo non solo la libertà d'agire , e di pensare , con l' eguaglianza di natura , la quale riscontrasi in ogni essere della medesima specie , ma ancora la Ragione Regina , e Maestra di ogni umana operazione , per mezzo della quale ogni umana libertà è diretta al suo fine , ogni eguaglianza di natura è circoscritta , e modificata dai rapporti necessarj all' uomo ragionevole . Parlandosi pertanto di libertà , e d' eguaglianza dell'uomo , non potrà prescindersi dalla considerazione della ragionevolezza , attributo intrinseco ed inerente all' umana specie . L' Uomo fu dotato di questo sovrano lume della ragione , affinchè ne facesse uso nella
scel-

scelta di ciò , che lo conduce alla felicità , e nel tenere giustamente lontano da se stesso tutto ciò , che glie la potesse impedire . L'Uomo è libero , perchè non è costretto da una muta natura , e da un'instinto qualunque ad un oggetto piuttosto , che ad un'altro , e perchè nel tempo stesso è padrone , ed arbitro ragionevole della scelta de' proposti oggetti .

III.

Siccome poi questo dono è stato egualmente concesso dalla natura , cioè da Iddio di lei Autore ad ogni individuo della specie umana , e nel modo stesso ognuno è stato egualmente assoggettato al desiderio , ed alla brama di possedere quanto fa di bisogno per mantenere il proprio individuo , e la specie ancora , ossia col rimuovere ciò , che tenderebbe alla distruzione dell' uno , e dell' altra , ossia col ricercare i mezzi di una più felice sussistenza , quindi è che *eguali* sono gli uomini in natura , e che fra gli uomini evvi una eguaglianza , di brama di possedere ciò che conduce alla felicità , e di allontanare ciò , che la può impedire , come evvi nei medesimi una libertà per scegliere i mezzi , che si credono per questo fine opportuni . *Libertà* , ed *Eguaglianza* saggi diritti della specie umana , diritti i quali più di qua-

Inque altro sono cari , ed interessano l'uomo ragionevole . Ma faranno poi queste due sublimi qualità dell' uomo quelle , le quali renderanno l'Uomo padrone di vivere a seconda di qualunque sua volontà, e che faranno sì, che da ogni uomo si giudichi non essere la propria condizione nè inferiore, nè maggiore di quella di qualunque altro suo simile? Avranno queste due proprietà forza di distruggere qualunque ragione di rapporto , che possa esservi , e che vi è fra gli uomini tutti?

I V.

E' indubitato , che se si considereranno gli uomini isolatamente , e soltanto quai composti delle due eterogenee sostanze materia , e spirito , senza alcun rapporto fra di loro, e senza alcun riflesso alla felicità, a cui tutti tendono , ed al pubblico bene , verso cui ognuno è spinto dalla ragionevole natura ; si ritroveranno perfettamente eguali in tutti gli uomini le potenze ad agire tanto per parte dello spirito , che per parte della materia ; ed egualmente atte a produrre le operazioni dell' individuo della specie umana . Egualmente nasce, e muore il ricco, ed il povero , il potente , ed il debole hanno ambedue una eguale necessità di mantenersi per sussistere ; in una parola le funzioni animali sono tutte in tutti

tutti gli uomini eguali nella loro sostanziale qualità. Eguali altresì sono in tutti gl'individui della specie umana le facoltà essenziali dello spirito, e della mente, potendo ognuno egualmente determinarsi ad un particolare piuttosto che ad un'altro, andando in traccia del bene, e del vero tanto il dotto, che l'idiota, desiderando l'uno, e l'altro il grande, ed il plebeo, l'uomo, e la donna, il sovrano, ed il suddito.

V.

Ma se si considera l'uomo fuori del suo costitutivo fisico, e fuori di quella tendenza morale al bene, ed al vero in generale, sparirà subito la pretesa perfetta eguaglianza fra tutti gli uomini. La natura medesima ci addita quanta ineguaglianza siavi fra i genitori, ed i figli, quanta subordinazione di questi a quelli: il che, se pur anche null'altro vi fosse, ben basterebbe a torre di mezzo la decantata perfetta eguaglianza, ed indipendente libertà fra gli uomini. Ma in appresso si dimostrerà quanto sia alla società necessario il restringere entro il confine di giusti limiti la libertà umana, ed introdurre quell'ordine di gradi, e prerogative fra gli uomini, oltre le naturali, le quali adornano, e sono utili alle civili società. E' vero, che la libertà
d'ar-

d'arbitrio , e l'eguaglianza di natura sono due qualità intrinseche , e due attributi essenziali dell'umana specie , senza di cui non si riconoscerebbe la specie nell'individuo, e che perciò l'individuo non potrà mai sostanzialmente esser privo de' medesimi ; non ostante però non siegue da ciò , che tutti gl'individui fra di loro debbano essere eguali in qualunque aspetto , e per qualunque rapporto , e che i medesimi possano essere giustamente liberi , ed indipendenti in ogni loro azione , con qualunque modo di libertà .

V I.

Quelle cose , che importano sostanza di natura , essenza della medesima , eguali faranno in tutti , perche la natura umana è egualmente propria a tutti gli uomini , ma ciò , che è di sola modificazione dello stato naturale nello stato sociale , e civile , quelle cose , che non importano necessità di natura , e che punto non interessano l'essenza della medesima , non solo non è necessario , che siano eguali , che anzi non lo devono essere nel presente stato di cose , e non lo possono essere , se si deve conservare fra gli uomini un'ordine , ed un'armonia .

VII.

Se ciascun uomo fosse stato posto nel Mondo per se solo , e se fosse stata destinata la specie umana per le selve non meno che la belluina , o per le acque come i Pesci , forse avrebbe sortito dalla sua natura oltre un' eguaglianza di attributi essenziali della specie , ancora un'eguaglianza di diritti, di condizione , e di stato . Ma ogni uomo esci dalla mano dell'Onnipotente non per se solo , ma ancora per i suoi simili , e nasce chiunque non alle Selve , ma alla società . Quindi la benefica natura , la quale sì largamente provvede gli animali tutti di un'istinto , che gl'insegnasse , dopo una sufficiente formazione dei proprj organi , a procacciarsi ogni bisognevole per la vita naturale , indipendentemente da qualunque altro individuo della propria specie , ha permesso , che venisse affoggettato ogni uomo a tali indigenze , e che in modo tale venissero a mancargli molti di quei lumi , i quali conducono al ben'essere , che il più delle volte abbisogna ciascun uomo dell'opera altrui per conservarsi , e per ristabilirsi , allorchè i malori lo indeboliscono ; sempre poi ne ha necessità nella sua infanzia : *Ætas enim prima , ut Æschilus dicebat , alienæ mentis*

in-

indiget, ut educetur (a): perciò l'uomo è condotto dalla stessa natura a sollevare, ed ad ajutare l'altr'uomo „ Il n' y a que les „ Parricides, dice Monsignor Bossuet, & „ les ennemis du genre humain, qui di- „ sent comme Caïn: *Je ne sçai où est mon „ Frere; suis-je fait pour le garder?.....* „ c'est-a-dire: Je n'en ai que faire, ni ne „ m'en soucie „ (b)

V I I I.

Noi compiangiamo la misera sorte di tanti Selvaggi, i quali non privi di qualunque società, ma di una società incivilita, rimangono esposti con maggiore estensione ai colpi delle umane miserie. Ma di più commiseriamo ancora la sorte delle piccole popolazioni, perchè mancanti dei maggiori ajuti, che si possono avere nelle popolose Città, e nelle società estese. Ma se l'uomo potesse da se medesimo provvedere a quanto conduce al suo miglior'essere, alla sua più intera felicità naturale, gli uomini sensati non compiangerebbero i loro simili isolati, o meno uniti in società-

(a) Gravina de Jur. Natur. Cap. 25. pag. 130. edit. Venet. 1730.

(b) Politique lib. 1. ar. 1. Prop. v. T. VII. p. 256. & art. 11. p. 258. edit. Paris. 1748.

cietà di se stessi . E' vero , che alcuni Misantropi della nostra età hanno saputo schierare con eloquenti detti , e dipingere con colori vivi la felicità dell' uomo selvaggio : ma questi maliziosi scrittori per loro accortezza non hanno dipinto i di lui gravissimi disagj . Una minor quantità di rapporti diminuisce al certo all' uomo selvaggio una porzione di quelle angustie , dalle quali è colpito l' uomo in società ; ma queste non sono per lo più quelle , che diminuiscono la vera felicità dell' uomo , anzi una gran quantità di volte non sono che angustie , ed infelicità ideali , che fabbrica una fervida fantasia , ed una educazione male intesa . All' opposto però la totale privazione di società fa mancare ancora moltissimo di quello , che all' uomo dà il benessere , e che gli è assolutamente necessario per la sicurezza della sua vita , e per l' aumento della sua felicità , a cui di continuo tende l' ente ragionevole . Seneca colle sue giuste riflessioni sia il mallevadore di queste asserzioni contro le atrabiliari teorie dei nostri Misantropi ; così egli nel IV. Lib. dei Beneficj al Cap. XVIII. ,, Quæ
 ,, cumque vaga nascuntur , & actura vi-
 ,, tam segregem , armata sunt : hominem
 ,, imbecillitas cingit : non unguium vis ,
 ,, non dentium terribilem cæteris fecit , nu-

„ dum , & infirmum societas munit : duas
 „ res dedit , quæ illum obnoxium cæteris ,
 „ validissimum facerent , Rationem , &
 „ Societatem ; itaque qui par esse nulli pos-
 „ set , si diduceretur , rerum potitur . So-
 „ cietas illi dominium omnium animalium
 „ dedit . Societas terris genitum in alienæ na-
 „ turæ transmisit imperium , & dominari e-
 „ tiam in mari iussit . Hæc morborum impetus
 „ ærcuit , senectuti adminicula prospexit ,
 „ solatia contra dolores dedit . Hæc fortes
 „ nos facit , quod licet contra fortunam
 „ advocare . *Hanc tolle , & unitatem gene-
 „ ris humani , qua vita sustinetur , scindes* „ .

I X.

In vista di sì giuste riflessioni ricava-
 te dalle proprietà naturali di quegli esseri
 creati , che hanno moto , e vita , si può
 con sicurezza dedurre , essere per così dire
 frascinato l'uomo alla società , e bramarla
 per un' intrinseca forza di sua natura , ed
 essere nell'uomo la tendenza , ossia l'appe-
 tito , con cui è trasportato alla società ,
 una di lui intrinseca necessaria qualità ,
 niente meno a lui propria , e conveniente
 dell'appetito , e della tendenza al bene , ed
 alla felicità .

X.

Ed in vero sotto due aspetti si può considerare l' uomo per le due eterogenee sostanze, delle quali è composto, e di rendere felici le quali egli egualmente desidera del continuo, cioè o nella sua parte animale per tuttociò, che riguarda il corpo, e la materia, o nella parte spirituale, per tutto quello, che appartiene alla mente, all'essere di spirituale, e di ragionevole. Se si considera per la parte animale, è indubitato, che l' uomo desiderando la felicità del suo corpo, ed ardentemente andandone in cerca, procurerà di conseguire, ed acquistare tuttociò, che può giovare, e condurre alla più perfetta conservazione dell' individuo, il che non si ottiene, che per mezzo della società. Imperciocchè, come si è osservato con Seneca, l' Autore della natura ha fatto l' uomo in modo tale infermo, e bisognoso d' infinite cose, che da se solo non può procacciarsele, e per godere delle medesime fa d'uopo, che da altri suoi simili sia ajutato (c); onde tanto bramerà quest'

C 2

aju-

(c) Puffendorf dice apertamente, che la condizione

aiuto , quanto bramerà la propria felicità . Ma l'ajuto non si può avere senza la società ; sarà perciò necessario , che tanto brami la società , quanto egli brama la felicità . La natura dunque ha fatto l'uomo bisognevole di molte cose , e di molti ajuti , affinchè egli fosse tutto occupato , e diretto a ricercare la società , verso di cui gli ha dato un' intrinseco appetito .

XI.

Ma se ciò è evidente per le indigenze della parte animale , non lo è meno per tutto quello , di cui ognuno conosce avere di bisogno lo spirito dell' uomo . E qui volendo farla per ora soltanto da Filosofo , si lasceranno da parte tutte quelle fortissime dimostrazioni , che si possono desumere dalla necessità di comunicazione della Religione Rivelata , la quale senza società non solo non può stare , ma nemmeno avreb-

ne dell' uomo silvestre , e solo , senza la società naturale almeno „ Miserior sane , quam cujusvis bellæ vi-
 „ detur futura fuisse , si expendatur quanta cum debili-
 „ tate in hunc Mundum jam egrediatur homo , peritu-
 „ rus statim sine aliorum auxilio , & quam rudem sit
 „ vitam inde exacturus , si nihil aliud cuique adesset ,
 „ quam quod propriis viribus , ingenioque debeat „
Puffen. de Offic. Hom., & Civ. lib. 2, cap. 1, pag. 269.
 edit. Giessæ 1731.

avrebbe potuto promulgarfi, e stabilirfi, dal che ne viene questo sicuro, ed incontrastabile Corollario. La Religione Rivelata è necessaria; questa non può sussistere senza società: dunque la società è necessaria (d). Ma lasciandosi quest' argomento al Teologo, e messo da parte, per ora si considerino nell' uomo la facoltà, ed il modo con cui comunica le sue idee, e la naturale brama, che ha di rendere altri in qualche modo partecipi del proprio bene, e di diffondere, si direbbe, la sua felicità negli esseri a se simili, due cose, che particolarmente contraddistinguono l' uomo dagli animali bruti. Acciocchè potesse esercitare la prima di queste sue proprietà, ebbe l' uomo in dono dalla natura la loquela, ed il discorso. Si tolga per un momento la società dagli uomini, a che servirebbe all' uomo la loquela? Per ispaventare le fiere gli sarebbe sufficiente il dare degli urli, e dei ruggiti, come fanno le medesime. A che servirebbe il discorso, e la facoltà raziocinativa all' uomo,

(d) Si avverta però, che ancora da buono, e sensato Filosofo fa di mestieri confessare con Puffendorf (*l. c. Lib. II. §. 3.*) „ Quod homo debeat Auctorem sui „ agnoscere, colere, & ipsius opera admirari, ac diver- „ sa plane ratione a Brutis vitam suam exigere „.

mo, quando dovesse esser solo, ed isolato? La percettiva gli sarebbe stata d'avanzo. I Filosofi non vogliono, nè riconoscono cosa alcuna di superfluo in natura. Affinchè dunque non dicasi essere la loquela, ed il discorso proprietà inutili, cose superflue, e oziose nell'uomo, come lo sarebbero se egli fosse stato fatto per le selve, convien dire, essere all'uomo naturale la società come gli è il discorso, senza di cui gli sarebbe inutile, ed essere l'uomo sociale a differenza della bestia, che è silvestre, come è animale loquace a distinzione della bestia, che è muto animale (e).

Non

(e) „ Sermo „ come ben dice l'Heineccio *de Jure N.*
 „ *G. Lib. I. Cap. VI. §. 195.* „ est sonus articulatus, quo
 „ animi nostri sensa cum aliis clare, & distincte commu-
 „ nicamus. §. 196. Ex qua definitione satis patet, sermo-
 „ nem nobis nec Dei, nec brutorum, sed nostri, aliorum-
 „ que hominum causa datum esse. „

In nota poi osserva, che la Loquela, ed il discorso non è stato dato all'uomo per Dio, perchè questi conosce tutti i nostri pensieri, non per i bruti, perchè non l'intendono, è si spaventano cogli urli, ed altri segni „ quibus adsueta percipiunt. . . . ma bensì „ Nostri causa. . . .
 „ ut alios reddamus certiores, quid nobis fieri velimus,
 „ & qua in re alios nobis utiles esse velimus. Aliorum cau-
 „ sa, ut & his, quæ scire eorum interest, & quid il-
 „ lis utile futurum sit, indicare possimus. „ Levata la società di mezzo, ecco tolta ogni necessità, ed ogni ragione di loquela, e di parola, e reso l'uomo *un muto animale.*

XII.

Non meno , che la comunicazione delle proprie idee , dette la natura all' uomo a distinzione delle bestie la comunicazione della propria felicità . Secondo il trito assioma , che *Omne bonum est communicativum sui* , ha l' uomo per principio naturale il far partecipe , o almeno il far conoscere ciocchè lo felicità . Se possedessi le ricchezze tutte della terra , se godeffi della impercettibile armonia , che formano nel Cielo gli astri , se le consolazioni tutte si rifondessero in me , diceva un' antico Filosofo , e non avessi chi rendere partecipe delle mie consolazioni , con chi dividere le mie ricchezze , ed a chi raccontare il piacere , che riceve l' animo nel godimento delle sue felicità , io farei l' uomo il più desolato , ed il più abbandonato (f) . Ama naturalmente l' uomo
non

(f) „ Quis tam esset ferreus , qui eam vitam ferre
 „ possit (*Timonis Atheniensis* , simile al Misantropo di
 „ Rousseau) cuique non auferret fructum voluptatum om-
 „ nium solitudo ? Verum igitur est , quod a Tarentino
 „ Archyta , ut opinor , dici solitum , nostros senes com-
 „ memorare audiui , ab aliis senibus auditum ; (Le anti-
 „ chità son di moda , si ammetta almen per questo !) Si
 „ quis

non solo di effere felice , ma che vi sia ancora chi lo riconosca per tale , nè questo senza società si può mai ottenere . Si stabilisca pertanto ragionevolmente contro i Misantropi tutti , che all' uomo , ed all' umana natura è connaturale la società ; che l' uomo è stato formato per la società , come il Bruto per le selve ; e che la società , come dice il Bossuet (loc. cit.) , appoggia „ sur ces fondemens inébranlables , „ un même Dieu , un même objet , une „ même fin , une origine commune , un „ même sang , un même interet , un be- „ soin mutuel tant pur les affaires , que „ pur la douceur de la vie „ .

C A-

* * *

* *

*

„ quis cœlum ascendisset , naturamque Mundi , & pul-
 „ chritudinem Siderum perspexisset , insuavem illam ad-
 „ mirationem ei fore , quæ jucundissima fuisset , si ali-
 „ quem , cui narraret , habuisset . Sic Natura solitariurn
 „ nihil amat : *Cicero de Amicitia . p. 212 . Edit. Ven. 1783.*

CAPITOLO II.

Principj della Podestà legislativa , e direttiva nell'uomo , e della di lui ineguaglianza , e dipendenza derivata in prima origine dalla Podestà Patria .

XIII.

LA società ; che l' uomo naturalmente appetisce , e la quale è la sorgente di ogni legittima podestà , non fu nei principj , che piccola e ristretta , come limitato , e dolce fu il primo potere , che esercitò l'uomo sopra l'altr'uomo . Si restringevano nella prima età del mondo le società a società di Famiglie , ed il potere restringevasi ad una Podestà Patria . Ma siccome erano le società di Famiglie vere società , così era un vero potere legislativo , e sovrano quello , che il capo della Famiglia esercitava sù de' suoi sottoposti . Dalla natura poi , e dall' Autore della natura Iddio ebbe origine ogni direttiva , e legislativa podestà nell'uomo , non meno , che lo ebbe ogni inclinazione al vivere sociale .

XIV.

Questa Patria Podestà rovescia, ed atterra quel mostruoso Colosso della totale *Eguaglianza* negli uomini in tutti i loro diritti, e nella loro condizione. Questa eguaglianza non si potrebbe ammettere nemmeno negli uomini di Deucalione, i quali pure nacquero dalle pietre, e dai travertini; poichè ancor questi finalmente, secondo quello, che dice la favola, ebbero la loro origine dalle mani, e dal moto datogli da Deucalione, il quale gettandosi tanti felci dietro le spalle, faceva nascere degli uomini, come nascevano delle donne dalle pietre, che scagliava Pirra di lui consorte. Affinchè pertanto si potesse dire, che gli uomini sono perfettamente eguali nei diritti tutti, sarebbe d'uopo asserire, che sono scaturiti dalla terra, come tanti funghi dopo la prim' acqua;

XV.

Se si consulterà la vera storia dell'uomo, ritroverassi fin dal bel principio, che alla Donna stessa, data in consorte al primo de' viventi, costituito di lei capo, e governatore, fu detto in appresso non già, che

che sarebbe nei diritti eguale all' uomo, benchè eguale nella natura , benchè compagna nella sorte, ed in tutto partecipe della di lui felicità, e delle di lui disgrazie, non fu detto no, che farebbe eguale, ma che sarebbe suddita , inferiore , e sottoposta : *Sub viri potestate eris , & ipse dominabitur tui* (g). E' vero, che ciò fu una conseguenza, e un gastigo del peccato, ma è altresì vero, che il peccato viziò la natura dell' uomo , non la mutò: E siccome è secondo la natura , che la donna , altronde non resa da ciò esente, partorisca con dolore , benchè i dolori del parto siano un'altro gastigo del di lei peccato, *in dolore paries*, (h) così è secondo la natura la di lei subordinazione all' uomo , ed il dominio dell' uomo su di essa , benchè in pena della prevaricazione , a cui la donna indusse l' uomo , il sesso femminile non sia di diritto eguale al maschile . Sembra , che questa piccola riflessione sulla creazione dell' umana specie dovrebbe bastare a convincerci , che gli uomini non sono per diritto di natura eguali , scorgendosi sino da principio la metà

D 2

del

(g) Gen. Cap. 111. vers. 16.

(h) Gen. Loc. cit.

del genere umano soggetto all' altra me-
tà; chi è poi per natura soggetto in qua-
lunque modo, non ha mai per natura tut-
ti i diritti eguali a quello, a cui egli è sot-
toposto. E qui cade ancora in acconcio
l'osservare, che la potestà, ed il domi-
nio fra enti ragionevoli non si esercita sul-
la materia, sull' animalità soltanto, ma
principalmente sulla ragione, sul regola-
mento dell' animo, e l' intiera condotta
della vita. E' pertanto l' ineguaglianza di
condizione, posta dalla natura fra l' uomo,
e la donna, un' ineguaglianza di diritti
sostanziali, che riguardano tutto l' essere dell'
uomo. Concludasi dunque, che gli uomini non
sono tutti eguali in natura riguardo alla
loro condizione, ed al di loro stato.

X V I.

Potrebbe questa ineguaglianza, che ab-
biam veduto essere fra l' uomo, e la don-
na, da taluni chiamarsi una ineguaglianza
di famiglia, che non conduce seco una
ineguaglianza di diritti reali, e sostanziali.
Ed infatti quella medesima donna, che è
sottoposta all' uomo, con cui è congiunta,
per tuttociò, che appartiene alla prole, ed alla
di lei educazione, può essere ancora pa-
drona, e sovrana del medesim' uomo riguar-
do

do ai diritti di società, e ciò per una libera determinazione degli uomini stessi, quale determinazione essendo legittima non può essere contraria alle prime, ed originarie leggi della natura. Ma qui non si pretende, che il dominio dato dalla natura all'uomo sulla donna sia talmente inerente a qualunque individuo della specie umana, che non possa essere modificato, anzi cambiato totalmente in alcune circostanze, ed in alcuni individui per tutto ciò, che non distrugge l'essenza, o la necessità della specie medesima. Essendo una proprietà della specie umana, ne viene, che non si possa perdere, ne diminuire nella specie tutta. Perciò Aristotele disse *1. Polit. VIII.* „ Mas ad imperandum, foemina ad parendum nata est „. Non conviene generalmente, che comandino quelle, che sogliono avere di bisogno del consiglio, e dell'ajuto altrui in ogni loro azione; motivo, per cui le leggi civili dispongono sempre a svantaggio della capacità delle femmine: si possono però dare delle eccezioni alla regola generale. Imperciocchè questa proprietà, che deve riconoscersi in tutta la specie, può ricevere diverse modificazioni secondo i diversi stati sociali; deve conservarsi, e rimanere la somma totale nell'universalità

tà della specie, benchè in qualche individuo non si riconosca sempre. La mancanza di ragione ne' pazzi non fa sì, che non sia una proprietà inerente all' umana specie l'essere di ragionevole; così il dominio, e la sovranità, che possono avere alcune donne, non toglierà, che sia una proprietà inerente all' umana specie, l'essere la donna sottoposta all' uomo, e viceversa, che l' uomo sia di lei Padrone, e Signore, non tanto in quello, che riguarda la buona condotta di una famiglia, ma ancora in tutta quella estensione, ed in quei rapporti, che sono proprj agli uomini, quali sono fra gli altri i rapporti di società.

XVII.

Ma l' ineguaglianza, che ritrovasi fra l' uomo, e la femmina, ed il dominio, che ha per natura quello sù di questa, non è la sola ineguaglianza, che la natura ha posta fra gl'individui dell'umana specie, nè è quella sola, che ammettere si deve dall' uomo illuminato dalla rivelazione, e da qualunque costumato Filosofo amico della Religione. Vi è per necessità di natura una subordinazione, ed una sudditanza negli uomini, per la quale ne viene, che ogni uomo sia
 fot-

sottoposto ai suoi maggiori, e questa subordinazione negli uomini viene dall'Autore della natura, onde alla natura, ed all'Autore della natura resiste, chi resiste alla dovuta subordinazione. Questa è l'idea, che ci dà S. Paolo dell'uomo suddito, e del motivo, e modo, con cui è suddito, e sottoposto l'uomo all'altr'uomo. Ogni uomo, dic'egli, dev'essere sottoposto, e subordinato alle potestà supreme, perchè qualunque potestà ha la sua origine da Dio. Iddio è non meno autore della natura universale, che della natura umana, e delle supreme potestà nella medesima natura umana, e le potestà, che sono state poste da Dio nella natura umana, stanno con un'ordine perfetto, e con un'armonia, che non può alterarsi. Quindi ne viene che per un dovere di natura, e di coscienza devono gli uomini rispettare la sovranità, obbedirla, ed essergli sottoposti per una necessità, da cui niuno può esimersi (i). Questa è la chiara idea, che ci dà S. Paolo della necessaria in-

gua-

(i) „ Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita
 „ sit, non est enim potestas, nisi a Deo : quæ autem
 „ sunt a Deo, ordinatæ sunt Ideo necessitate subditi es-
 „ stote non solum propter iram, sed etiam propter conscien-
 „ tiam . Rom. XIII, v. 1. & 3.

guaglianza degli uomini : ma oltre questa infallibile nozione, che somministra la Rivelazione, la ragione stessa, come nel seguito dell'opera si anderà dimostrando, ci convince, che non può esservi società, ordine, e felicità fra gli uomini senza che vi siano quelli che comandano, e quelli che obbediscono *necessitate, & propter conscientiam*.

XVIII.

Essendo i due nomi Suddito, e Sovrano, Signore, e Subordinato nomi relativi, se gli uomini dovranno essere *necessitate subditi*, vi dovranno essere per necessità le Supreme Potestà, i Signori, i Sovrani. Già ognuno intende, che la parola *omnis* nelle Sagre Carte non significa soltanto la totalità, che non escluda alcun'individuo, ma che significa ancora la pluralità, e quasi totalità. Si vedrà poi più sotto in qual modo la Sovranità dipenda dalla libera elezione degli uomini. Ma qualunque siasi il principio, e la qualità di qualsivisia Sovranità, è fuor di dubbio, che la suprema potestà, e la Sovranità evvi nell'uman genere senza il libero voto dell'uomo, e per conseguenza evvi l'ineguaglianza di condizione fra gli uomini stessi; altrimenti non fareb-

rebbe più vero, che fra gli uomini fianvi *Potestates sublimiores*, delle quali podestà essendone rivestiti degli uomini, saranno *homines sublimiores*; che a questi *omnis anima subdita est*; e che finalmente quelli, che non sono *sublimiores*, siano *necessitate subditi*; e questa è quell'altra ineguaglianza, che oltre la disopra accennata fra i due Sessi, si riconosce all'uomo connaturale, come ora si verrà a spiegare diffusamente.

XIX.

Allora quando si venga a conoscere a qual principio naturale sia inerente questa ineguaglianza, sarà ancor chiara quella necessità, che vi è di essere Sudditi, ed il modo, con cui proceda da Dio, e dalla natura ogni qualunque siasi podestà. Ciò verrà ad essere manifesto, e darassi una sola occhiata alla Patria Podestà, che per natura ha l'uomo sù de' suoi descendentì, la quale podestà patria si può chiamare l'embrione, la fonte, e l'origine di ogni altra suprema podestà, come è ancora la causa radicale di ogni ineguaglianza nella umana specie.

X X.

Si considerino prima di ogni altra cosa le Famiglie nel loro stato naturale , disgiunte , fra di loro distinte , ed avanti , che si unissero in un corpo civile a formare delle Città , e delle Repubbliche . Queste vi sono state nei primi secoli del Mondo , che anzi alcune se ne sono mantenerate ancora per qualche tempo dopo l' universale Diluvio , come è manifesto dalla storia sagra . (κ) La Famiglia al dire di Ulpiano è un composto di più persone , le quali per natura , o per diritto sono sottoposte , e soggette alla podestà di un solo (1) . Tali erano le

(κ) Dalla Genesi è chiaro il diritto supremo esercitato dai capi di Famiglie sù delle medesime . Per non parlare di Abramo , i di lui figli Isacco , ed Ismaele , ed i di lui nepoti Giacobbe , ed Esaù furono Padri , e Signori di Famiglie , le quali poi crebbero in popoli potenti , e numerosi . Del diritto esercitato da questi se ne parlerà più diffusamente in appresso . Qui si osservi , che questi congiunsero alla podestà patria la podestà hereditaria ancora ; le quali due podestà in qual sommo grado si fossero , può osservarsi al Capo 31. della Genesi , ove si riscontrano tutti i sovrani diritti esercitati dai due capi di famiglie Giacobbe , e Labanno .

(1) *Jure proprio familiam dicimus plures personas , quæ sunt sub unius potestate aut natura , aut jure subje-
ctæ , ut puta patremfamilias , matremfamilias , filium.*
,, fa.

le famiglie nell'ordine naturale , il quale esclude la *Podestà Herile* , podestà , che fu aggiunta nelle famiglie alla *Podestà Patria* per convenzione delle genti , ma che non è di necessità di natura , come lo è la podestà patria .

X X I.

Da questa semplice definizione della famiglia viene immediatamente esclusa l'eguaglianza fra gl'individui , che compongono la famiglia stessa . Imperciocchè , se sono vi nella medesima più persone , le quali sono sottoposte ad un solo per natura, ognun vede , che colui , a cui le altre persone tutte sono soggette , deve avere sù delle medesime un dominio , un' impero , una podestà ; e questo essendo un diritto naturale , non può ad altri più giustamente competere , che a quello , da cui gli altri tutti traggono la loro origine per natura , cioè al padre , ad esclusione della madre , perchè dei due genitori , dai quali l'uomo trae l'origine , come si è veduto n. 15. la fem-

„ familias , filiamfamilias , quique deinceps vicem eorum
„ sequuntur , ut puta Nepotes , & Neptes , &c. *Leg. 19j*°
„ §. 2. ff. de verb. signif.

femmina per volontà dell' Autore della natura è sottoposta , e subordinata all' uomo . Quindi ne nasce quella che si chiama *Podestà Patria* , quella podestà cioè , che l' uomo per diritto naturale ha sù di tutti i suoi descendentì .

XXII.

Il primo principale diritto della patria podestà quello si fù di provvedere , e di attendere , che nella famiglia regnasse il buon' ordine in qualunque genere di cose , affinchè gl' individui tutti ritraessero da questo buon' ordine ogni sorta di felicità , e tutto quel ben' essere , di cui è capace la vita umana , ed affinchè nulla mancasse ai deboli , nulla di più usurpassero i forti , e gli astuti . Ma acciocchè uno solo fosse capace di potere mantenere il buon' ordine in una moltitudine di persone , delle quali erano al certo composte le famiglie dei primi uomini , che vivevano molte centinaia d' anni , era d' uopo , che il regolatore della famiglia avesse dalla natura una vera podestà , ed un vero impero , con cui potesse costringere , e ritenere in dovere i refrattarj , quale podestà se fosse mancata , mancata ancora sarebbe ogni direzione , e buon' ordine sulla famiglia ,
giac-

giacchè *jurisdictio sine modica coercitione nulla est. Lib. 1. tit. 21. L. Mandatum §. 1. ff. de officio ejus.*

XXIII.

Siccome però il vizio cominciò a regnare nel mondo col mondo stesso, ed in breve tempo molti furono i disturbatori della società, ed i sovvertitori di ogni legge naturale, immitatori del primo figlio di Adamo, Caino fratricida irreligionario, quindi ben presto conobbe ogni uomo, che nei padri di famiglia, e nei capi delle medesime vi doveva essere, oltre la patria podestà direttiva, e coercitiva dei figli, e discendenti, una podestà ancora, che difendesse questi figli, e discendenti dagli esterni insulti delle altre famiglie, e che potesse tener lontane, e vendicare le comuni ingiurie con la forza contro qualunque insulto inimico. Questo diritto è talmente connaturale ad ogni vivente, che si veggono fino gli animali bruti prendere le difese della propria prole, ed adunarsi a schiere, e turme per difendersi scambievolmente, e per assicurare le loro tane (m). Essendo pertanto naturale all'uomo

(m) La Storia Naturale è piena di simili esempi.
Gli scri

mo il diritto di difesa, per cui ne viene il legale assioma, *vim vi repellere licet*, naturale era ancora, che appartenesse questa difesa, ed il determinarne il modo, e la ragione a colui, al quale per natura era dovuto ogni diritto di regolamento, e buon'ordine, cioè al Padre di Famiglia, la di cui patria podestà veniva riposta in due generalissimi oggetti, nel mantenere cioè il buon'ordine nella famiglia, affinchè nulla mancasse di ciò, che conduce all'umana felicità, e nel tener lontana dalla medesima ogn'interna, ed esterna offesa, ed attentato, affinchè non venisse posta in compromesso

Gli Scrittori libertini, de quali pur troppo ne abbonda quello secolo, hanno assai magnificata l'industria de' Castori nella formazione, e nella guardia delle loro tane, per degradare la nobiltà dell'animo, e del raziocinio dell'uomo, coll'accorgimento di questi animali per la di loro scambievole difesa. Ma senza andare tanto di lontano a ricercare i Castori, ognuno ha sotto gl'occhi degli esempj famigliari della difesa, che fanno gli uccelli ai di loro nidi, ed alla di loro prole. Le colombe più dolci, gli augelletti più inermi, le più stolide galline difendono i proprj nidi, e la piccola prole coi rostri, colle grida, collo sbatter delle ali, e si fanno in questo tutti ferocia quegli animali, che non fanno altrimenti che cosa si sia ira. E ancor noto ad ognuno l'allarme, che succede in un gregge d'immondi porci al latrar del cane fedele. Si uniscono a scambievole difesa contro il supposto nemico comune questi bruti vili, i quali fuori di tale contingenza vicendevolmente si offendono, e si lacerano.

messo la tranquillità della Famiglia medesima .

X X I V .

Non essendo poi l'ottenersi ciò la cosa più facile , ed agevole per una sola persona , anziché impossibile rendendosi , e per la moltitudine delle incombenze , e per la varietà delle medesime , quindi necessario era , che quella patria podestà , che per natura risiede nel capo della Famiglia , si potesse partecipare ancora agl'individui della medesima nei suoi diversi dipartimenti , rimanendo però sempre in ogn'individuo la dipendenza , e la subordinazione a colui , dal quale radicalmente derivava in loro ogni potere , ed ogni dominio . Quella , che all'uomo era stata data per compagna , e fatta partecipe di ogni di lui sorte , felice , o infelice che fosse , *vira consors* , era ben dovere , che fosse la prima di tutte a partecipare dell'autorità del capo della Famiglia , e per rispetto all'ossequio , e venerazione , in un modo ancor più nobile di qualunque altro membro della famiglia stessa , benchè essa non meno , che tutti gli altri individui , fosse soggetta , e subordinata all'impero del medesimo capo per volere assoluto , ed espresso dell'Autore della natura (n) . Ma siccome il
gra-

(n) *Secunda Potestas est mulier; neque ergo ipsa æquum sibi*

gracile temperamento di una macchina troppo delicata, qual'è quella della donna, la di lei troppa flessibilità, la necessità di natura di portare il feto, di nutrire, ed allevare la piccola prole, rende inabile la femmina alle grandi, e faticose incombenze della famiglia, quindi fin da principio si restrinse l'autorità del sesso femminile, e della Madre di famiglia al provvedere alle quotidiane, ed usuali urgenze di poca conseguenza della Famiglia stessa, ed a quanto conduce al buon' ordine, ed alla felicità dell' interno della casa, col ricomporre gli animi fra loro discordi per mezzo della naturale piacevolezza del sesso, ed ancora al prestare quegli ajuti, che dar possono i buoni suggerimenti, ed i consigli di una Moglie saggia, e di una Madre affettuosa. Venivano le incombenze più serie assegnate a quelli, che erano alle medesime più adattati, e che più da vicino si accostavano alla paterna autorità. Tutta la storia della numerosa famiglia di Giacobbe somministra molti esempi di questo genere.

Ri-

„ sibi jus vindicat (*sub capite enim est*), nec eam, quod subdita sibi est, contemnat maritus, corpus enim est, „ *Chrysofost. Hom. in Epist. ad Ephes. Cap. IV. apud Grotium de Jure B. & P. Lib. II. Cap. 5. n. 2.*

X X V.

Ristretta però sempre , e subordinata nella Famiglia l'autorità , e l'incombenze di qualunque altro individuo , la somma del potere rimaneva presso del padre, e del capo della medesima, e perciò fu detta *patria potestà*, la quale si estendeva nelle famiglie, non ancora unite a formare Città , e Repubbliche , in quella forma quasi, che estendesi nelle civili società la Potestà Sovrana, ed il supremo comando . Imperciocchè, come si è detto, incombeva al Padre , e Capo della Famiglia , il provvedere ai bisogni della famiglia tutta , l'alimentarla , e mantenerla , il fare rispettare, oltre la propria , l'autorità materna , e di qualunque altro venisse da lui destinato al buon regolamento, il tenere in dovere gli animi più fervidi , ed inquieti, punire per conseguenza le mancanze , premiare le azioni virtuose , e di gloria, difendere la famiglia dagli altrui insulti , e vendicarla, il che in gran parte costituisce , e forma la somma del comando, e dell'Impero nella sovranità . Tanto uniformi poi si riconoscono i diritti dati dalla natura al Padre di famiglia sù de suoi figli , e discendenti a quelli , che ha il Principe sù de suoi sudditi , e de popo-

li a lui soggetti, che Padri de popoli sono detti quei principi, i quali felicitano i proprj sudditi con un governo giusto, e sapiente, come *Paterna Majestas* fu detta da T. Livio al Lib. IV. quella Patria Podestà, con cui gli antichi Capi di Famiglia reggevano, e comandavano ai loro discendenti, e sottoposti. Questo solo sommo divario riscontrasi fra la patria podestà, ed il sovrano potere, che a quella non venivano sottoposti se non coloro, i quali la natura per se stessa destinava alla paterna soggezione, nè i Capi di famiglie sù di altri potevano esercitare il loro potere, fuori di una necessaria difesa; che all'opposto alla sovrana podestà nella società civile sono sottoposti con eguali, e forse maggiori vincoli ancora coloro, i quali in niun modo la natura destinati aveva alla soggezione del sommo imperante, il che con maggiore chiarezza si spiegherà in appresso.

XXVI.

La più volte menzionata Storia Sagra ci rende sicuri, essere stata esercitata dai Padri, e Capi delle Famiglie la suprema autorità sù dei loro sottoposti in tutta la sua estensione. Noi vi ci vediamo Abramo Pa-

Padre , Capo , e Signore d' un picciol Po-
 polo ambulante , il quale esercitando la
 vita pastorizia , dà leggi , fa leghe , combat-
 te con altri Capi , e piccioli Regi , difen-
 de il fratello , vince , e sottomette alla
 legge del vincitore le [altre famiglie , e
 popoli , i quali non avevano offeso lui] , se
 non che nei suoi parenti , e congiunti .
 Giacobbe quello , che aveva comprati i
 diritti di Primogenitura da un'ingordo fra-
 tello , nato momenti prima di lui , siegue
 gli esempj del suo grand' Avo , fa leghe ,
 ed accampamenti , quando abbisogna . Con-
 tro la buona fede data , ed una soverchie-
 ria fu la guerra , che fecero alcuni dei di
 lui figli ai Sichemiti , per vendicare l' in-
 giuria fatta alla famiglia nella persona del-
 la violentata Dina : ma sarebbe stata fatta
 questa guerra con ogni diritto , se l' offen-
 sore non avesse date le convenienti sodi-
 sfazioni , e se non fosse stata impegnata la
 religione , e la buona fede per la concor-
 dia , e per la pace . Altro diritto di so-
 vranità esercitò giustamente Giuda sù di
 uno degl' individui di sua famiglia . Fu
 questo la condanna di morte data contro
 di Tamar vedova di due suoi figli , per-
 chè riconosciuta illegittimamente incinta .
 Condanna , che non ebbe il suo effetto , non
 per mancanza di podestà , ed autorità nel

Giudice , ma perchè questo era complice del delitto , ed insieme mancante ad altro suo dovere di padre , e principe , quale era quello di sostituire al vedovo letto di Tamar il terzo figlio , che a lei era dovuto per le promesse fattegli dal medesimo Giuda .

X X V I I .

Sono questi fatti incontestabili , i quali danno a conoscere evidentemente , che la Patria Podestà è stata esercitata da uomini religiosissimi, pieni di affetto, e di premura per le loro famiglie, e per i loro discendenti , e che questa Patria Podestà non era punto inferiore alla sovrana podestà , che esercitano i Principi , ed i capi delle società , e delle Repubbliche sù i loro sottoposti , e contro dei loro nemici . Ma se questa Patria Podestà , come si è provato , risiede nell' autore , e capo della famiglia per diritto di natura , ed è tale , che è incompatibile con la perfetta eguaglianza di condizione degli individui tutti ; ragion vuole, che si concluda, che gli uomini per diritto di natura non sono nella condizione fra di loro eguali, ma *necessitate subditi* , che la generalità è subordinata *sublimioribus potestatibus*, e che alcuni pochi ritengono quella

podeftà , che *non est nisi a Deo , & a Deo ordinata* . Se quefti fatti con tutti gli altri , che fi hanno dalla Storia Sagra fossero ftati valutati da M. Locke , che fa ufo dei tefti della Sagra Scrittura , quando gli fanno al caso , forse non avrebbe afferito , e preteso di dimostrarre , che la Patria Podeftà non è mai ftata una *dominazione assoluta* , che non fi estendeva oltre dell' età pupillare dei figli , e che di quefta podeftà non ne veniva rivestito il solo Padre , ma ambedue i Genitori . (o) Il profondo Metafisico da due capi vuole dimostrarre l' insuffistenza di quefta Patria Podeftà assoluta , che si è chiamata con T. Livio *Paterna Majestas* . I. dall' eguaglianza di diritto , che verrebbe ad essere in ambedue i genitori , perchè essendo i figli , figli non meno della Madre , che del Padre , non vi è ragione naturale , per la quale il dominio dovesse essere in quefto , e non in quella . Ora in tal modo il supremo potere sarebbe stato egualmente presso due nel medesimo tempo , e sù degli stessi soggetti , il che è impossibile . II. Dalla necessità , per cui la natura fornì i genitori di una autorità sù de' propri figli , quale , egli dice , essere ftata la mancanza , e la debolezza

(o) Du Gouvernement Civil Chap. V, Edit. de Londres , alias Paris 1783.

lezza della ragione nell' età infantile , e nell' età pubere ; onde collo sviluppo della ragione cessando questa necessità , cessa l' autorità dei genitori sù dei figli . Ma sia detto con tutto il rispetto verso di sì grand' uomo , sono queste troppo deboli ragioni per ognuno , ma particolarmente per chi ammette la Rivelazione , e le sagre Scritture , come fa Lock , apportando (pag. 83.) i passi dell' Esodo , del Levitico , e di S. Paolo per dimostrare , che la subordinazione nei figli è eguale verso d' ambedue i genitori , e che non è mai consistita in altro , che *nell' onorare , rispettare , e soccorrere i genitori , e non nell' essere obbligati ad una obbedienza , e ad una sommissione assoluta* (pag. 103.) Sarebbe questo il medesimo , che pretendere di dimostrare , che l' amor conjugale non esige alcuna cosa di più dell' amor fraterno verso de' suoi simili ; perche sta scritto nel Vangelo *ama il tuo prossimo , come te stesso* : Siccome l' amore di carità verso tutti non esclude un più particolare amore fra i coniugi , così dall' essere stato detto : *Onora tuo Padre , e tua Madre &c.* , non ne viene , che oltre il dovuto rispetto per la madre , il figlio non debba avere un' obbedienza , e soggezione maggiore al padre . L' eguale rispetto dovuto dai figli tanto al padre , che alla madre , non fa scaturire un' egua-

eguale podestà in ambedue i genitori, per-
 che, come si è veduto (n. 15.), la donna non
 può averla tale, essendo nata per essere sog-
 getta per sentenza di quel medesimo, che
 disse, *honora patrem tuum, & matrem tuam*,
 il quale disse ancora alla Donna, & *ipse*
 (l'uomo) *dominabitur tui*. Dal lume di que-
 sta indefettibile face della Sacra Scrittura,
 della quale pur si serve, poteva ben scorge-
 re Locke, che essendo la donna di sua natu-
 ra soggetta all'uomo, la suprema podestà nel-
 la società naturale non si farebbe trovata di-
 visa egualmente in due soggetti, nè farebbe
 perciò stata in collisione. E altresì falso, che
 la natura abbia fornito i Genitori, e per più
 sicuro dire, il Padre di famiglia di auto-
 rità, e di dominio sù dei propri figli per
 la sola necessità di guidare la figliuolanza in
 quell'età, in cui la ragione non è ancora
 sviluppata. Si è dimostrato (Cap. I.), che l'uo-
 mo non può stare senza una qualche socie-
 tà, questa nell'ordine naturale è la Socie-
 tà di famiglia, la quale con Ulpiano (no. 1.)
 si è veduto, definirsi l'unione di molti sotto
 l'impero di uno, a cui si è soggetti per na-
 tura. Non può stare poi la società, qualun-
 que ella siasi, senza la Sovranità, e con una
 perfetta eguaglianza di diritti in tutti i mem-
 bri componenti la società. Imperciocchè gli
 uomini, quantunque ragionevoli, ed in età
 di

di far uso della loro ragione, non essendo quali dovrebbero essere, e quale uscì Adamo dalle mani dell' Omnipotente, ma irregolati, e viziosi, si abusano della ragione, e della libertà, quando non siavi alcuno, che fornito d' autorità, li tenga in dovere. Perciò è di necessità della società la sovranità nella medesima, il che ancora più diffusamente si dimostrerà in appresso. Se dunque i figli, e discendenti da uno stipite devono vivere in società; se la società non può stare senza sovranità; allora quando questa società è naturale, e familiare, presso chi dovrà risiedere la sovranità, se non che presso del Padre, cui conviene per diritto di natura il comando sù dei figli? I Padri di famiglia dunque comandano soli, essendo esclusa la madre di famiglia soggetta all'uomo per diritto naturale, non comandano ai figli soltanto per la necessità della di loro età non capace a regularsi, ma per necessità di società, e di ordine della medesima. Ma la necessità dell'ordine in qualunque società, o naturale sia, o civile non richiede soltanto, che i subordinati *rispettino*, *onorino*, e *soccorrano* il Capo della società, ma che di più gli *obbediscano*, e gli *siano sottoposti* con una *soggezione assoluta*. I Padri dunque di famiglia nella società naturale *soli* comanda-

vano

vano con *dominio assoluto* sù de proprj figli ,
e discendenti (p).

XXVIII.

Sembra , che si ritrovi ancora un qualche rimasuglio dell' esercizio dell' antica sovrana Patria Podestà frà i così detti Neri
G dell'.

(p) Ciò può bastare per ismuovere i fondamenti, sù de' quali è tutta costruita la macchina Locchiana, non essendo lo scopo della presente operetta il confutare il di lui sistema, il che da altri si è fatto. Solo s'avverta, che abbondano gli equivoci, ed i paradossi in tutta l'Opera, e particolarmente in questo Cap. V. Tra gli altri s'osservi a pag. 88. il bel paradosso del fine delle leggi in genere. „ La fin d' une loi n' est point d' abolir , ou de „ *diminuer* la libertè, mais de la *conserver*, & de l' *augmenter* „. Chi sa, se diranno così quelli, che non hanno azione nel commercio della Compagnia dell' Indie, e non crederanno al certo *aumentata la di loro libertà* colla legge di privativa di commercio in favore dei soli membri della Compagnia. Come non sembra, che molto esattamente sia definita la libertà dell' uomo con queste parole (*ivi*), „ La libertè consiste à être exempt de gêne, „ & de violence, de la part d' autrui „. Sicchè un cane, che non sia incatenato, ed un Leone, che non sia inceppato, goderanno di tutta la libertà che gode l' uomo; l' uno, e l' altro è *exempt de gêne, & de violence de la part d' autrui*. Sù di questo gusto sono per la più parte i principj, dai quali si ricavano le profonde, ed altruse dimostrazioni metafisiche dal pensatore Inglese nel Libro Du Gouvernement Civil.

dell' Affrica . Vendono costoro i propri figli agli Europei per le coltivazioni , e per ogni servitù civile , e legale, ed è credibile, che li vendano per supplire alle indigenze del rimanente della famiglia . Se queste indigenze non daffero ai Genitori Affricani un diritto naturale sù della civile libertà dei proprj figli, non solo sarebbero barbari , e crudeli i venditori , ma ancora ingiusti , e disumani i compratori . Nè a difendere queste di loro ingiuste compre contro il naturale diritto di libertà , che ha l' uomo , servirebbe la necessità di mantenere le colonie, e le coltivazioni , che gli Europei per maggior commercio intraprendono nell' Affrica , e nell' America ; poichè un diritto naturale non può essere annientato dal maggiore vantaggio , e lucro , che si ricava , e che si può avere colla sola lesione del diritto medesimo . Perchè non restiro condannate perciò tante culte , ed illustri Nazioni Europee , le quali comprano i Neri fatti schiavi non per diritto di guerra giusta , o per qualche loro delitto , ma per la sola volontà dei genitori , si concluderà non senza ragione , che per consenso di queste medesime Nazioni la vendita della libertà della propria prole , che fanno quei genitori Affricani , sia una legittima podestà , che risiede in quel-

51

quelli, i quali ne fanno uso per supplire alle urgenti necessità della famiglia tutta, cui presiedono, colla quale podestà obbligano di spropriarsi del diritto di libertà civile quelli, ai quali dettero e vita, ed origine. Diritto è questo, che si esercita non nella sola Affrica, ed in altre barbare spiagge, ma che nei nostri giorni si è ancora veduto praticare in qualunque colta, e brillante Città d' Europa da alcuni genitori, non nascostamente, ma palesemente, e se non sotto la protezione delle leggi, al certo non contradicendo, e non gastigando le medesime.

XXIX.

Notifi però, che si è detto questo diritto di vendere i figli, del quale fanno uso gli Affricani, *una legittima podestà*, non per approvare sì barbaro costume, ma perchè forse lo può rendere legittimo la necessità di quella nazione incolta, e selvaggia. Questo è un diritto, che nelle storie lo vediamo usato da moltissime nazioni prima, che incivilissero i loro costumi. Dei Persiani dice Aristotile, che si servivano dei figli, come degli schiavi. Luciano, e Demostene ci fanno sapere, che il vendere i figli fu antico costume degli Ate-

niesi , moderato da Solone in seguito , e ristretto alle prostitute figlie , e sorelle . I Tebani ancora lo facevano , allorchè non avevano sostanze sufficienti per alimentare la famiglia . Dei Romani ne fanno tuttavia testimonianza le leggi delle XII. Tavole , intorno alle quali ben riflette il Gravina , che i figli , i quali non si emancipavano , se non che dopo la terza manumissione , erano in ciò di assai peggior condizione degli Schiavi , i quali divenivano liberi dopo la prima . (q) E ciò sia detto soltanto , affinchè si scorga , quanto grande estensione abbia avuto la patria podestà nei secoli ancora assai posteriori ad Abramo , a Giacobbe , ed ai di lui figli , Padri , e Capi di Tribù numerosissime , e di un Popolo illustre , quale fu quello degli Ebrei , i quali non meno , che gli altri Orientali , vendevano i proprj parti , essendo dalla legge vietato soltanto , che non si vendessero fuori della Nazione (r) .

Fi-

(q) Le Leggi delle XII. Tavole nelle quali si conteneva la Patria Podestà sono queste secondo l'emendazione del Gotofredo „ ENDO LIBERIS JUSTIS JUS VITÆ , NECIS , VENUNDADIQUE POTESTAS PATRI SI PATER FILIUM TER VENUMDUIT , FILIUS A PATRE LIBER ESTO „ Così presso il Gravina *al Cap. xxv. De Jure N. , & G. & XII. Tab.* ove ancora si troveranno citati i luoghi dei surriferiti Autori , quali riporta il medesimo Gravina colla sua solita estesa erudizione pag. 130. & seq. edit. Venet. 1750.

(r) Exod. XXI, 7. 8.

XXX.

Finalmente Grozio non dubita di riconoscere legittimo nei Padri il diritto di vendere i proprj figli, allorchè a ciò gli astringa la necessità: si ascolti dalle di lui medesime parole (s): *Imperium parentum ita sequitur ipsam patris personam, ut avelli, transferri que in alium non possit: potest tamen naturaliter, & ubi lex civilis non impedit pater filium oppignorare, & si necesse sit, etiam vendere, ubi alia ratio eum alendi non suppetit;* al che il Cocceio commentatore di Grozio aggiunge (t): *Quod omnino verum est; Cum enim educatio parentibus commissa sit, omnia commissa censentur, sine quibus educatio fieri nequit.* Come poi in seguito sia stato modificato, e tolto questo naturale diritto presso tutte le incivilite nazioni, si offervi in questo commento (v), ed appresso il Gravina (x), che qui si omette per isfuggire la noja della prolissità. Potrà però o-
gnu-

(s) De Jure B., & P.l. II, cap. 5. T. II. pag. 202.
Edit. Laus. 1751.

(t) Ibi pag. 212.

(v) Grozio cit. edit, l. c.

(x) Grav, l. c.

gnuno agevolmente , e con sicurezza dedurre dal detto fin' ora , quanto sia mai falso il principio fondamentale della rivoltosa Filosofia legislatrice d' oggi giorno , la quale mette per base , e fondamento di tutto il suo sistema libero , ossia con più verità anarchico , che *la natura ha fatto tutti gli uomini liberi , e nei diritti uguali , adunque le distinzioni sociali devono essere fondate nell' utilità comune* (y) .

XXXI.

E questa una di quelle maligne , e torbide asserzioni , e si potrà dire il primo principio dei Politici di moda , il quale , come in altro luogo si è osservato (z) , oltre di essere equivoco in parte , ed in parte assolutamente falso , è capace egli solo di gettare i più stabili fondamenti della rivolta , e roversciare le leggi sacrosante della Religione , e dello Stato . Quale principio , ed asserzione quanto siano alla verità opposti , e quanto in se contengano di assurdità , la Ragione ,
e la

(y) Art. 111. delle Mass. Fond. e forma del Governo per la Francia .

(z) Della Proprietà dei Beni del Clero Cap. VII. §. 78.

e la Storia delle Nazioni ce lo dimo-
 strano, e lo rendono palese, come si è fin
 ad ora veduto, non meno che la Dottri-
 na rivelata di S. Paolo. Qualunque Filo-
 sofo di buon senso adunque non isdegnarà
 di confessare. I. Che non vi è stato tempo
 alcuno, in cui gli uomini siano stati tutti
 eguali di condizione, e di sociali diritti. II.
 Ma che vi sono sempre state delle *Podestà*
supreme, e sublimiori. III. Che i Padri
 di Famiglia furono rivestiti per diritto di
 natura del comando, e della suprema po-
 destà. IV. Che essendo questa podestà su-
 prema *da Dio* per diritto di natura, vie-
 ne *ordinata da Dio* stesso autore della
 Natura. V. Che per *necessità* di natura vi sono
 dei *sudditi*. VI. Se adunque per diritto di natura
 vi sono delle Podestà supreme, se per neces-
 sità vi sono dei sudditi, si abbandonino una
 volta quei sognatori, i quali vorrebbero
 dare ad intendere, che la *natura* ha fatto
 gli uomini nei diritti *eguali*, e che le *di-*
stinzioni sociali devono essere fondate nell'
utilità comune solamente.



CAPITOLO III.

*Origine , ed Incominciamento delle
Società Civili .*

XXXII.

F Elici al certo farebbero stati gli uomini, se contentati si fossero di quei diritti, che ricevevano dalla natura stessa sopra dei loro simili discendenti da loro, e di quelle distinzioni, che nella stessa società di numerose famiglie venivano in sequela dei medesimi diritti naturali. Ma il genere umano, reso proclive a qualunque sorta di male, ben presto manifestò quale sarebbe stato l'uomo, il quale avesse soffocato i sentimenti di natura, e non avesse avuto in mira, che il proprio comodo, il suo utile, ed il soddisfare le proprie brame, eziandio ingiuste. Fu necessario perciò, che molti si unissero a tenere in freno coloro, che avessero tentato di sovvertire l'ordine naturale, e disturbare la quiete, e la pace altrui (aa). Da questo bisogno di pubblica scam-

(aa) Puffendorf trattando al Cap. V. del Lib. II. de offic. hom., & civ. delle Cause, che inducono l'uomo alla

scambievole difesa si può credere, che avessero origine le Società Civili, ed a questo punto sembra, che si possano ridurre i varj sentimenti dei Filosofi sù di tale proposito. Per Platone il bisogno di molte cose indusse gli uomini al vivere in società, Esiodo lo ripete dal desiderio del giusto, e dall'utile Aristotile, come altri non ebbero difficoltà di darne tutto il motivo alla brama di una maggiore agiatezza, e di un maggior lusso (bb). Ed invero la scambievole difesa

H

met-

alla società civile, dopo di aver notate le viziose qualità dell'uomo atte a perturbare la società; conclude §. VII. pag. 302. edit. Gieslæ 1731. „ Genuina igitur principalis
 „ causa, quare *Patresfamilias*, deserta naturali libertate
 „ ad *Civitates* constituendas descenderint, fuit, ut *præ-*
 „ *sidia* sibi *circumponerent* contra mala, quæ homini ab
 „ homine imminet; nam uti post Deum O. M. homo
 „ homini plurimum prodesse, sic & idem non minus o-
 „ besse potest Postquam autem per *Civitates* in ta-
 „ lem sunt digesti ordinem homines, ut a mutuis læsio-
 „ nibus tuti esse possent, ultro deinde consecutum fuit,
 „ ut eo uberius fruereutur commodis, quæ ex hominibus
 „ in homines provenire apta sunt §. VIII. Illustrior
 „ adhuc fiet causa constituendæ Civitatis, si considere-
 „ mus, alia media non fuisse suffectura reprimendæ homi-
 „ num malitiæ.

(bb) Si è veduto §. I. num: 10: quanti motivi costringono l'uomo a ricercare la società naturale; non sono molto differenti quelli, che lo inducono alla società civile, aggiuntavi di più la necessità dell' altrui ajuto per difenderli dalle oppressioni degli ingiusti invasori.

mette al coperto ogni giusto diritto, utilizza sù i comuni, ed i privati interessi, provvede ciò, che manca, e può ancora procacciare alcuni comodi maggiori per vivere con più agiatezza. La necessità adunque di porre un' argine alle ingiuste intraprese dei malvaggi, un maggior utile, e comodo ricavato dagli scambievoli ajuti, se si uniscano alla consuetudine, ed all' uso di essere sottoposti sino dai primi anni alla patria podestà, poterono con facilità indurre molti fra se indipendenti, cioè molti principi, e capi di famiglie numerose per se sole, ed altri emancipati dalla Patria Podestà per mancanza dei genitori, a stabilire una norma di vivere, a formare dei patti, a sanzionare delle leggi, ed a stabilirne i direttori, ed i conservatori, a cui tutti si doveessero sottoporre. Venne data in questo modo una forma di governo, si stabilirono a poco a poco delle popolazioni, delle Città, ed in seguito delle repubbliche, formate dall' unione di molti, i quali avendo dalla natura podestà, e diritti sopra i proprj discendenti, se ne spogliavano, cedendogli, per il maggiore vantaggio e proprio, e de' suoi sottoposti ad uno, o a più da loro scelti al comun governo, affinchè avessero l'ispezione dei comuni vantaggi, ed a quali fosse a cuore la difesa universale.

XXIII.

Una simile idea da della formazione dei primi Regni l'Istorico Giustino nel principio delle sue Istorie: *Principio rerum, gentium, nationumque imperium penes Reges erat: quos ad fastigium hujus majestatis non ambitio popularis, sed spectata inter bonos moderatio provehebat..... Intra suam cuique patriam Regna finiabantur.* Si può fondatamente congetturare, che simili formazioni di Regni, Repubbliche, e Società civili siano incominciate poco dopo il Diluvio Universale, dopo il qual tempo si accorciò tanto la vita degli uomini (cc). Quando un Patriarca, e

H 2

Ca.

(cc) La prima Città, che si riscontra nella Sacra Istoria, la quale, prescindendo ancora dalla sua infallibilità di rivelazione, ha tutti i caratteri di veracità, e di genuinità, è quella di Henochia fabbricata da Caino, *Gen. IV. vers. 17.*, e nominata col nome del suo primo Figlio. Ma questa non si crede bene d'annoverarla fra le Città, che sono formate dalla Società civile, poichè nella formazione di questa non si unirono molti, *ut in civilem coirent Societatem*, ma vi si stabilì colla sua posterità colui, il quale, avendo dalla natura la Patria Podestà, aveva il naturale diritto di Superiorità sù di quelli, i quali dovevano in seguito, almeno per la maggior parte, abitare la da lui costruita Città, veniva così a mantenersi una Società piuttosto naturale, che civile. Sembra meglio, che le prime Società, ed unioni civili si debbano riconoscere nelle intraprese

Capo di Famiglia sù i 100. anni generava *Filios*, & *Filias*, e seguitava per altri 700., ed 800. anni, poteva bene colla sola patria podestà naturale governare, difendere, e tenere in dovere un popolo numeroso, che tutto discendeva da lui, e che per diritto di natura non era libero, e padrone di se, ma suddito al suo Autore. Ridotta la vita dell' uomo agli 80., o 100. e poco più anni, ben presto rimanevano liberi di se i figli dei capi di famiglia, i quali entravano nei diritti del premorto Padre rispetto alla di loro discendenza. Questi diritti, come abbiám veduto, siccome non farebbero rimasti indenni per la malizia, e per l'animo corrotto dell'uomo, quantunque la natura insegnasse il conservare ad ognuno il suo, come si farebbe voluto per se stesso, e di non recare danno ad altri, come non si farebbe voluto fatto a se: fù d'uopo perciò ritrovare un mezzo, con cui ognuno fosse al coperto dagl'insulti del più forte, e con il quale potesse agevolmente conservare i suoi naturali diritti. Ora per ottenerfi ciò do-

se di Nemrod Figlio di Chus, nipote di Cham secondo-
genito di Noè, del quale abbiám (*Gen. X.*) che *capit esse
potens in terra*, e che *fuit autem principium regni ejus
Babylon, & Noach, & Achad, & Chalanne in terra Senaar.*

dovevano o disunirsi , e separarsi i Fratelli, e Capi di altrettante famiglie , per non urtarsi , e per non fare collisione con i loro eguali naturali diritti; o doveva stabilirsi l'impero in uno solo , quale era il primogenito, o il Figlio della prima , e principale Sposa , come sappiamo dalla Sagra Storia delle Famiglie dei primi Patriarchi dopo il Diluvio ; o finalmente volendo rimanere uniti in società , la quale passasse dall'essere naturale ad essere civile , dovevano convenire fra loro nella cessione di quei diritti , i quali esercitati da tutti i Capi di famiglia avrebbero recato confusione , ed avrebbero prodotto , non un regolato governo , ma un' *Ochlocrazia*, ovvero una totale *Anarchia* , come si vede prodursi fra coloro , i quali gridano all'impazzata Libertà, Eguaglianza , Diritti dell'uomo imprescrittibili , ed originarj . (dd)

Ma

(dd) Sarà ben fatto a scanso di qualunque equivoco l'avvertire qui i leggitori , ed il prevenirli , che allorchando in questo Capitolo , ed in tutto il seguito dell' opera si dirà , che i capi di famiglia , e gli uomini liberi *cedono* i loro diritti , li *trasferiscono* in altri , li *lasciano* , *cessano* dai medesimi , se ne *spogliano* ec. ; si vuole sempre intendere , che questi tali nell'unirsi in società hanno in conseguenza della loro unione tralasciato , e ceduto l'esercizio di quei diritti , che naturalmente gli competevano. Da una tale cessione dei propri diritti , e del di loro esercizio ne viene in seguito , che debba

XXXIV.

Ma la sola cessione, che a veffero fatta i principali, e capi di famiglie della autorità, e podestà loro data dalla natura sopra de' pro-

debba trasferirsi ogni attualità d'esercizio de' medesimi diritti nella Podestà Sùprema, la quale è nella società civile, non in vigore della *Cessione* dei membri della stessa società, ma per essenza, e natura della società stessa. Imperciocchè unitasi una quantità d'uomini a formare un corpo politico, e come dicono i Giurpubblicisti *ad coeundum in societatem*, in un tal corpo *ex natura rei emergit* la Podestà Sovrana, non essendo in potere di quei, che si unirono, l'impedire ciò, posta l'unione, benchè antecedentemente fosse in loro potere l'unirsi, ed il non unirsi. E' un sogno, ed è una chimera, come dimostrassi in seguito, la *Cessione*, e la *Concessione*, o tacita, o espressa dei sudditi fatta alla sovranità secondo i principj, ed i dati del *Patto Sociale* di Rousseau, e degli altri libertini tutti, i quali da gran tempo tentano di renderli padroni delle Scuole non meno, che degli animi di tutte le Province d'Europa. No, non s'intende in quest'operazione di esprimere in tale senso, e significato le cessioni, che si dicono farsi dai Padri di Famiglia del loro supremo potere, il trasferirsi, che si fa da ognuno in altri i proprj diritti, allorchè si forma la società. Questa cessione e traslazione di Dominio, e di diritti non è, che una cessazione dall'attuale esercizio de' medesimi, per quella cessione, che *libera in causa*, (cioè nell'unirsi o no in Società) è *necessaria inatto* (posta l'unione), come è necessaria la traslazione dell'esercizio di ogni supremo dominio in chi è liberamente scelto al reggimento, e regolamento della Società.

proprij discendenti, non avrebbe per se sola tolto il pericolo della confusione, se la medesima autorità, e podestà non fosse rimasta in una, o più persone determinate, che per tutti l'avesse esercitata. La cessione dunque dei naturali diritti fatta da questi Capi di Famiglia, e da qualche altro, non soggetto ad alcuno per diritto di natura, se pur vi era, che non fosse nel tempo stesso rivestito della patria podestà, fece comparire, e porre in esercizio il Diritto del Principato, ossia la Pubblica Podestà, esercitata da una Magistratura, come nelle Repubbliche, o da uno prescelto a tal'uso, come nelle Monarchie. Queste, o delle consimili cause a presso a poco, come osservano molti Giurpubblicisti, sono state quelle, che hanno indotto gli uomini allo stato civile, ed a dare una forma di governo alle loro unioni, e società, o sieno quelle, che i medesimi Giurpubblicisti chiamano minori, o sieno ancora le così dette maggiori, e Somme.

XXXV.

Qualunque sia stata la cagione, per cui molte famiglie prima, dipoi molti popoli si sono uniti, per aumentare le loro comodità, per conservare quell'ordine, e quei do-

doveri scambievoli , che la natura insegna dovervi essere fra gli uomini , finalmente per difendersi dagli altrui insulti , sempre farà vero , che con questa unione fu sostituita la pubblica Podestà Politica alla naturale Podestà Patria nel tempo , e nel modo stesso , con cui alla naturale Società fu sostituita la Civile da tutti quelli , che *in civilem cœtum coierunt* ; massimamente da quei , che più possedendo per diritto di natura , più ancora potevano concedere , ed a maggiori diritti rinunciare , quali erano i Padri di famiglia , e capi delle medesime . Se così è , come al certo sembra , che niuno ne possa dubitare , si dovrà ragionare dei diritti della libertà , e della eguaglianza degli uomini nella società civile con una estensione niente maggiore di quella , con cui queste proprietà si ritrovarono nello stato di società naturale . Anzi vi si dovranno riconoscere alcuni limiti più ristretti , imperciocchè come ben' avverte il Boehmero (ee) : *Directionem juris natura non tollunt status varii , in quibus homines postea vivere capere : numquam MUTATUR VINCULUM humani generis , aut*

(ee) *Jus pub. Univ. Pars gen. Cap. II. §. I. n. c. pag. 44. Edit. Francf. 1758.*

aut TOLLITUR, quando homines in speciales societates abeunt, sed potius FIRMATUR, & arctioribus CONSTRINGITUR munitis, nisi quod JURA LIBERTATIS HIC QUODAM MODO RESTRINGI POSSINT. Se il Boehmero, difensore non meno dell'Heineccio dell'universale libertà d'indipendenza, e dell'eguaglianza di tutti gli uomini nello stato naturale, confessa, che i diritti di libertà si possono restringere dalla condizione dello stato civile, cosa non potrà ricavarsi da questo medesimo principio di Boehmero da quelli, che non si sentono di ammettere tanta eguaglianza di diritti, e tanta libertà d'indipendenza nello stato naturale? Ora appunto questo è quello, che si è dimostrato nel Capitolo antecedente, cioè, che la natura non ha fatto tutti gli uomini di diritti eguali, nè li fa nascere indipendenti dagli altri uomini tutti. Quindi ne viene, che non togliendosi, secondo il giusto principio di Boehmero, la direzione del diritto naturale, allorchè gli uomini passano dallo stato *naturale* in un altro stato *adscitizio*, non si toglieranno, ma si muteranno, e si trasformeranno in qualità adattate al nuovo stato *adscitizio* quelle proprietà, che la natura concede al Genere umano, ed ai di lui individui. Così non si toglierà dagli uomini

ni quella suprema Patria Podestà data *immediatamente* da Dio ai Padri di famiglia, ed ai Capi delle medesime, per mantenere l'ordine, e la subordinazione nella Società naturale, ma si trasmuterà in altra, la quale conduca allo stesso fine nella Società civile: e nel modo stesso, che quella era inamovibile dai Padri di Famiglia nello stato, e nella società naturale, che era immediatamente da Dio, e non soggetta al giudizio de' subordinati, così l'altra a questa sostituita, avrà i medesimi caratteri, e qualità (ff). Che fosse inamovibile la Podestà Patria nello stato, e nella società naturale, è chiaro per la di lei derivazione, non essendo nell' uomo, che in virtù della qualità di Padre: ora Padre rimane l' uomo, finchè vive egli, ed i suoi figli; è la Podestà Patria immediatamente da Dio, avendola l' uomo dalla natura, e perciò dal di lei Autore: non è finalmente soggetta al giudizio de' suoi subordinati, do-
ven-

(ff) In appresso nell' ultimo Capitolo si dimostrerà, essere queste qualità, e questi caratteri inerenti alla Podestà suprema, ed alla sovranità nello stato civile, e quanto ragionevole sia l' intendersi la celebre sentenza di S. Paolo *omnis potestas a Deo est*, della immediata derivazione da Dio della suprema podestà politica nell' Ordine Civile.

vendo i figli rispettare, e non giudicare i Genitori, il quale rispetto per legge di natura s'estende eziandio a soffrirgli ingiusti, come bene si espresse Terenzio : (gg)

Ames parentem, si equus est, si non, feras.

XXXVI.

Allora quando la sola podestà patria nello stato naturale era quella, che governava gli uomini, potevano divenire liberi, e padroni di se quelli, che pria non lo erano, per la morte di colui, che dalla natura avuto aveva la patria podestà, la quale in tal caso rimaneva in tutta la sua pienezza, ed indipendente da ogni altro nei figli del premorto Padre, i quali avevano di già prole: nel modo appunto, che nella civile società libero da ogni sudditanza, padrone, ed indipendente da ognuno rimane il figlio del Monarca, erede, e legittimo successore nei diritti della Corona del Padre, allorchè cessa di vivere il suo Signore, e Padre insieme. Ma formata una volta la civile società, e sostituita alla Patria Podestà la Podestà Politica, non più padroni di se rimangono gl'individui della società, nè altrimenti forniti di alcuna podestà, suo-

ri di quella , che richiede necessariamente l'interesse della privata educazione , o che gli rilascia la medesima politica podestà . Per una sì fatta sostituzione *vinculum humani generis arctioribus constringitur munimentis* , come s' avvertì con Boehmero , dovendo per il buono , e necessario ordine della società , e per la pubblica felicità , rimanere presso del Monarca , o del corpo rappresentante la sovranità la suprema podestà , nè potendo ritornare a quelli , che prima l' esercitavano , o ai di loro discendenti , i quali rimangono sempre sudditi , senza potere riacquistare quella libertà , ed indipendenza , che goduta avrebbero nella società naturale . Il che ci da bene a conoscere , quanto mai estesi siano gli oggetti del pubblico bene , e del buon' ordine della civile società , e quanto per i medesimi possano modificarsi nell' uomo i diritti di natura . Imperciocchè quelli , i quali *in civilem societatem coeunt* , possono rinunciare all' esercizio dei loro diritti , non solo per quello , che loro appartiene , ma ancora per i loro figli , e discendenti , i quali farebbero succeduti ai medesimi diritti de' Genitori , per quella stessa legge , per la quale ne furono questi rivestiti . Tanto richiede , e vuole il vantaggio comune , a cui non si può altrimenti

ti provvedere, unendosi in Società civile. Ora poi se la necessità della società civile rese giusto, che i Padri di Famiglia più non esercitassero quei diritti, che in seguito erano per essere naturali ai loro discendenti, e di questi ne privassero ancora i medesimi, non ci dovremo maravigliare, che la necessità di provvedere alla sussistenza della famiglia, abbia potuto rendere giusto, che i Padri nella società naturale vendessero i loro figli, allorché altrimenti non potevano provvedere alle necessità dello stato naturale, come abbiamo osservato (n. 29.) essersi praticato presso tutti gli uomini nelle antichissime età. Ed in fatti tanto è giusto, o ingiusto secondo le varie circostanze il privare l' uomo attualmente della sua libertà col venderlo per servire (hh), quanto lo è il privarlo in progresso di tempo, togliendogli i suoi naturali diritti, assoggettandolo ad altri, se non in dura schiavitù, sempre però in ligia servitù, sudditanza, e vassallaggio.

(hh) Non si deve qui omettere un' osservazione del Cavallario intorno alla vendita de' figli fatta da' genitori, „ Venditi filii, dic' egli, veteri jure potius serviebant, „ quam servi erant: & hinc manumissi ingenui erant, „ non libertini, nec unquam ingenuitatem amittebant „ *Instit. Jur. Rom. Lib. 1. tit. 9. n. ad §. 13. edit. Neap. 1788.*

gio. Siccome adunque potè farsi dai Padri di Famiglia questo secondo per il ben comune, per la felicità di quel nuovo stato, che si veniva ad abbracciare, così potè ragionevolmente farsi il primo per quella necessità, a cui costringe una natura indebolita, e per conservare quello stato, che è all' uomo naturale.

XXXVII.

Ma di nuovo facciasi per un poco ritorno al giusto principio di Boehmero, il quale, come si è veduto, stabilisce, che agli uomini, che si adunano in società civili, e particolari *jura libertatis quodammodo restringi possint*, in vigore della necessità del nuovo stato, che s'intraprende. Se nello stato naturale, in cui *jura libertatis* non erano ristretti, nonostante i diritti non erano eguali in tutti gli uomini; se non tutti, ma alcuni solamente godevano di una naturale libertà, ed indipendenza, che farà di ciò in quello stato, in cui i diritti di libertà non in alcuni solamente, ma in tutti vengono a restringersi? Potevano al certo quelli, che erano Figli di Famiglia, allorchè si fece dai loro Autori passaggio dallo stato naturale al civile, potevano rimanere liberi, ed indipendenti o per emancipazione, o per
man-

mancanza dei loro autori : era questo un diritto , che loro competeva in seguito : questo è uno di quei diritti , che fu ristretto dal nuovo stato *adscitizio* . Ma se questi perdettero ciò , di cui potevano esser un giorno padroni , altri perdettero ciò , che attualmente godevano , e quei perdettero meno , che meno erano per avere in virtù dello stato naturale , come appunto il sesso debole , metà del genere umano , nell'acquisizione del nuovo stato di società civile , nulla perdè di libertà , d'indipendenza , che non ebbe mai , ne mai farebbe stato per avere . Se tutto ciò è vero , come lo è al certo , la regola , e la misura degli attuali diritti degli uomini , della loro libertà , ed eguaglianza nello stato civile , non sono i diritti del medesimo uomo , la di lui libertà , e l'eguaglianza nello stato naturale , ma la necessità dell'ordine , della forma di governo del nuovo stato , introdotta per la pubblica felicità da quei , che *in civilem societatem coierunt* . Imperciocchè , come segue a riflettere il sopracitato Boehmero (ii) **FACTO HUMANO postea multi status ARCTIORES superinducti sunt pro necessitate , & vicissitudine**

tem.

(ii) *Ibì nota d. Pag. 45.*

temporum, ex quibus jura quidem variare cœperunt, sed tamen communiter ad hoc profunt, ut eo securius pax communis servari possit. Allorchè gli uomini conobbero di non potere più vivere tranquilli, e sicuri nello stato di società naturale, fecero quel tanto, che è costretto a fare ogni buon Padre di Famiglia delle proprie sostanze, allorchè s'accorge di non poterle trasmettere indenni, e sicure ai proprj figli, ed eredi. Volentieri si fa perdita, ed ognuno priva se stesso, ed i proprj discendenti della porzione più ignobile, e meno necessaria delle proprie sostanze, per assicurare il possesso di quelle, che maggiormente interessano, e sono più utili. Sostenere più non si potevano gli uomini nello stato naturale, e molti andavano a rischio di essere oppressi dal più forte, e dal più ingiusto: per non mettere a repentaglio e vita, e roba, e libertà intera faceva duopo unirsi in civile società, e passare dallo stato naturale allo stato *adscitizio*; per ottenerfi ciò fu necessario disporre, e privarsi di quei diritti, che la natura aveva loro conceduti, e che avrebbero tramandati ai proprj discendenti (kk).

Ma

(kk) Squisitamente, e con somma precisione viene
es-

XXXVIII.

Ma fu poi la moltitudine tutta , che fece un egual sacrificio dei suoi diritti? E come potè ciò accadere, se i diritti non erano eguali per natura nella moltitudine universale? Sostituendosi la Podestà Politica alla Podestà , che la natura aveva conceduta agli uomini nello stato sociale naturale, non potevansi da chiunque trasferire nella società civile , se non che quei diritti, che egli godeva nella società naturale, in quel modo medesimo, o minore, con cui egli li godeva , ma non mai in modo, e qualità maggiore, non potendosi abbandonare da alcuno quelle cose, che non si posseggono , ne dimettersi dall'attualità di un diritto , che nè si ha, nè si esercita. Si è veduto, (n. 14. e seg.) che nella Società naturale i diritti in tutti gli uomini non erano eguali, dunque nella società civile da tutti gli uomini non si potevano

K

tras-


espressa in poche parole l'indipendenza de'Sovrani dal Popolo , e la di loro immediata autorità da Dio nella *L. Et bene . De quadrien. posses. ., Imperator Superiore caret; nam* „ a Deo solo suum recognoscit imperium . „

trasferire , e cedere dei diritti eguali , ma distinti , e disuguali . Si è poi ancora dimostrato (n. 23. 26.) , che nella Società naturale la podestà suprema stava soltanto presso dei Padri di Famiglia . Soltanto questi adunque potevano cessare dall'esercitare il supremo potere , e fare , che questo si trasferisse nel Sommo Imperante , o nei Rappresentanti la società civile . Gli altri tutti , che per natura erano sudditi , e privi di suprema podestà , non potevano cedere , che diritti dipendenti , e particolari . Ed infatti , qual cosa cedere potevano le Femmine , le quali non hanno mai avuto altro diritto dalla natura , che quello di scegliersi un Padrone , ed un Signore nella persona del loro marito ? Qual diritto quei figli , che null' altro pretendere potevano , se non ciò , chè loro aggiudicava il Padre ? E ben questo si conobbe nei figli d'Isacco , de' quali il maggiore dovette ubbidire al minore , e perdere gli antichissimi diritti di primogenitura , perchè così piacque al Padre , che riconobbe il mistero , ed il volere del Cielo nell' industria adoperata dalla moglie , e dal figlio minore . Quando adunque la Pubblica Podestà sia derivata dalla cessione fatta dei diritti naturali , nè le femmine , nè tutti quelli , che erano soggetti alla Patria Podestà poterono cedere diritto alcuno per
for-

formare questa pubblica Podestà, ed avranno ceduto soltanto dei diritti di gran lunga inferiori ai diritti dei loro Padri, ed Autori, i quali maggiormente facilitassero la pubblica felicità coll'essere ristretti, e modificati dalla sovranità, e suoi Rappresentanti. Non saranno pertanto eguali nei diritti per costituzione di società civile quelli, che non lo erano per origine di natura, alla di cui società fu sostituita la civile, la quale, come si è veduto con Boehmero, restringe, non allarga i confini della libertà, e dei diritti naturali degli uomini. Cessino dunque di grazia una volta i cattivi Filosofanti della nostra età di andare declamando, ed esagerando intorno alla libertà universale degli uomini, ed intorno all'eguaglianza dei diritti dei medesimi: Imperciocchè I. si oppone a questa pretesa indipendenza, ed all'eguaglianza di diritti negli uomini la subordinazione naturale della maggior parte del genere umano, che è per diritto di natura sottoposto alla piccola porzione rimanente, come si è veduto essere il sesso femminile al maschile, ed i figli, e discendenti ai rispettivi Padri, ed Autori, i quali dalla natura godono sù dei loro sottoposti una vera, e reale podestà (Cap.II.) II. Ci si oppone nella civile società quella restrizione di naturale libertà, e quella diminuzione di diritti, a cui

per

per necessità dovettero soggettarfi coloro, che dallo stato di naturale società passarono allo stato *adscitizio* di società civile. (n. 35.) III. Ci si oppone l'ordine sociale, la tranquillità pubblica, ed il comun bene, che mancherebbero nella società civile, qualora eguali fossero i diritti di tutti i membri della medesima, ed allorchè la libertà naturale non fosse circoscritta da limiti più ristretti (n. 37.) IV. Finalmente ci si oppone lo scopo della comune difesa, e del maggiore utile, per il quale gli uomini si unirono in società (n. 33.)



CAPITOLO IV.

Immediata origine della Sovranità da Dio Autore della Natura, ed Indipendenza di questa dalla Società Civile.

XXXIX.

I Fautori dell'originaria indipendenza degli uomini tutti, e della perfetta eguaglianza dei loro diritti, non ammettono sì facilmente, che dall'effervi una patria podestà, e dall'uso, che fu fatto della medesima appresso alcuni popoli negli antichissimi tempi, si debba concludere, effervi nella Civile Società la Sovranità, ed il sommo potere politico indipendentemente dalla volontà, e dall'arbitrio de' Cittadini, i quali concorsero in origine a formare la società, posta la quale, di sua natura ne risulti poi la sovranità co' suoi diritti. Per quanto, dicon' essi, si voglia restringere il numero di quelli, i quali fecero in origine cessione dei proprj naturali diritti, sempre sarà vero, che un numero ben rimarchevole di uomini, i quali erano Capi di Famiglie, e gli altri tutti di

di qualunque siasi libera condizione , hanno ceduto dei diritti naturali , hanno vincolata la loro libertà , ed hanno depòsitata l'una , e gli altri in mano di una , o più persone , per vivere tutti uniti in società civile . E siccome niun uomo cede ciò , chè gli reca utile , e comodo per ritrarne dello svantaggio , e del danno ; ne viene , che qualunque cessione fatta dagli uomini dei loro naturali diritti , e della loro libertà , contiene la condizione o tacita , o espressa , che la cessione non ricada in proprio danno , ma in proprio vantaggio . Dal che tre principalissimi punti si ricavano , e si dimostrano . I. Che la podestà della sovranità nella Società Civile deriva tutta dagli uomini immediatamente , o sia nelle mani di un solo , o nelle mani di molti . II. Che questa , rapporto ai soggetti , ai quali fu consegnata , si deve calcolare nella sua estensione secondo la libera determinazione di quelli , che hanno ceduto ai di loro naturali diritti . III. Che essendo questa una cessione condizionata tanto per parte del cedente , che del cessionario , ambedue dovranno stare ai patti , ed alle condizioni della cessione , ed alle medesime costringersi , ed obbligarsi l'una l'altra .

E per

X L.

E per rapporto al primo è chiaro, profeguono a dire costoro, che la podestà della società civile tutta dagli uomini deriva immediatamente in quelli, che la esercitano, quantunque giustamente si dica, che ogni podestà viene da Dio, in quanto che Iddio essendo Autore della natura umana, è Autore ancora di quella podestà, senza di cui la natura umana verrebbe a perire, come accaderebbe, se da niuno fossero governati gli uomini. Ma dall'essere Iddio l'autore dell'ordine, e perciò di ogni potere necessario a mantenere quest'ordine, non ne viene, che egli sia immediatamente l'Autore delle Sovranità nell'ordine civile. Iddio non è solamente autore dell'ordine, ma eziandio Autore della libertà degli uomini; avendo pertanto Iddio fatti gli uomini liberi, e padroni di loro stessi, e nel medesimo tempo avendo assoggettato tutto il genere umano al gran precetto di natura, *non fare altrui ciocchè non vorresti fatto a te, e procura ad altri ciocchè procureresti à te stesso*, il che forma la base di ogni ordine naturale, e stabilisce gli scambievoli ufizj degli uomini, ha dato a tutti gli uomini, ed all'unione de' medesimi, oltre la necessaria

ria propensione all'ordine naturale, ancora la facoltà, e la podestà di conservare quest'ordine, e di fare rispettare le leggi, ed i precetti di natura. E' dunque da Dio immediatamente questa podestà negli uomini tutti, come tutti dotati della medesima facoltà, e della medesima propensione, perciò nella società civile non può essere nella Sovranità, che per mezzo della libera cessione degli uomini. Poichè questa podestà, e facoltà, che è stata da Dio data alla natura umana, non è stata data ad alcun particolare solo, o ad alcuni pochi ad esclusione degli altri, ma a tutti gl'individui della specie; laonde nell'ordine civile non è in alcun particolare individuo, o in alcuna porzione della società, se non che immediatamente per volontà degli uomini, che l'ebbero dalla natura, mediamente poi da Dio, che è l'immediato autore della natura. Da ciò ne viene, che sebbene un'ordine, un governo fra gli uomini sia di necessità di natura, e dalle di lei leggi dipenda, non però dipende dalle leggi di natura, ma soltanto dal diritto delle genti, la qualità del Governo, o Monarchico sia, o Repubblicano, e che le tali persone, e non altri siano incaricate del pensiero della pubblica felicità, e della podestà, che è necessaria a mantenere la medesima.

Posto

XLI.

Posto questo principio, il quale ognun vede, quanto ben fondato egli fiasi, ne vengono in conseguenza gli altri due, de' quali si discorreva poco più sopra; cioè II. che l'estensione della sovranità nei Sovrani, e nei Rappresentanti il governo si deve calcolare dalla cessione dei diritti fatta dai Cittadini ai medesimi Rappresentanti, o al Sovrano, e III., che questi devono stare, e costringersi all'osservanza dei patti, coi quali fu a loro consegnata la sovranità. Imperciocchè, secondo il ragionamento di costoro, se la sovranità in quelli, presso de' quali sta la somma del potere, e nei rappresentanti la medesima, non è per diritto di natura, ma per diritto delle Genti, questa farà nel modo, con cui fu determinato dalle persone, le quali formano questo diritto: queste persone sono quelle, che formano la società civile: dunque dalla cessione di quelli, che formano la società civile, ossia lo stato, dovrà calcolarsi l'estensione della sovranità nei Sovrani, e nei Rappresentanti la medesima. Siccome poi in qualunque contratto ambedue le parti contraenti devono osservare i patti,

e le condizioni del contratto , così i Sovrani , ed i Rappresentanti la sovranità , che nel ricevere la somma del potere , ed i cittadini , che nel consegnarla , vengono a formare un contratto fra loro , dovranno osservare le condizioni del medesimo contratto , ogni qual volta condizionato egli sia . Ma la traslazione della potestà suprema dalla moltitudine , o dal corpo dei Cittadini , presso a quali risiede , in una , o più persone , deve essere sempre condizionata , essendo fatta per la pubblica felicità , cioè vi devon' esser sempre almeno queste tacite condizioni , ogni qualvolta si conservi l' ordine pubblico , mantengasi la pace , e la felicità della Nazione , ed ogni qualvolta si osservino le leggi fondamentali della medesima , ed altre simili . Dunque a questa condizione sono tenuti non meno i Sovrani , ed i Rappresentanti la Sovranità , di quello , che sono tenuti i Cittadini a quelle condizioni , colle quali si assoggettarono al Sovrano . Ma ognuno , che è tenuto , ed obbligato a dei patti , a delle condizioni , può essere costretto ad osservarle : potranno perciò i Sovrani , ed i Rappresentanti la Sovranità , essere costretti ad osservare le condizioni , colle quali furono rivestiti della Sovranità medesima . Ma e chi obbligherà , chi costringerà , e potrà costringere

re i Sovrani, ed i rappresentanti la Sovranità, a mantenere questi patti, queste condizioni? Chi? Quei medesimi, presso de quali per diritto di natura sta il potere supremo, cioè quella moltitudine di cittadini, i quali si spogliarono del Sovrano potere, non in beneficio del Sovrano, o dei Rappresentanti la Sovranità, ma in beneficio comune di tutta la Società, e se ne spogliarono con la condizione di riassumerlo ogni qualvolta cessasse il pubblico beneficio, ed utile.

X L I I.

Queste presso a poco sono le principali, e fondamentali ragioni, per le quali si pretende da molti, che quegli uomini, che la natura fece liberi, e nei diritti eguali, possano rivendicare i loro diritti, e rimettersi nella pristina libertà, ogni qualvolta il supremo potere non sia esercitato dai Sovrani, e dai rappresentanti la Sovranità nel modo, che eglino credono doverli esercitare per la comune felicità, e secondo le leggi fondamentali della Società, a cui quelli comandano. Ma queste altresì sono quelle potentissime molle, che conducono al totale rovesciamento del buon ordine nella Società Civile, che appianano la strada alla confusione, ed all' Anarchia, e che final-

mente indeboliscono, e rovinano si fattamente i più floridi Regni, e le Monarchie più potenti, che divengono il ludibrio delle Nazioni quelli, che erano poco prima il terrore dell' Universo. Fa duopo pertanto, che queste ragioni, le quali si forti appajono, non siano poi tali in sostanza, e per ben conoscerle, si pongano sotto di un rigoroso esame, e si analizzino in ogni loro parte.

X L I I I.

E prima di tutto deve richiamarsi alla mente il modo, con cui venne data agli uomini la suprema podestà nelle società. Si è dimostrato, che dalla natura l'ebbero i Padri, e Capi delle Famiglie nella Società naturale (n. 19.): si è ancora veduto, che la Società civile è stata sostituita alla Società naturale per una indispensabile necessità della natura viziata e guasta (n. 32. e 33.), e che doveva questa seguire quella, su della medesima modellarsi, e diminuire il meno, che fosse possibile i doni, che dati dalla natura, sono sì cari agli uomini; facendone però sacrificio di una parte, per conservare il resto, ed afficurarlo a tutta la Società (n. 35. e 36.). Finalmente si è accennato, che per ottenerli ciò fa duopo lascia-

re libero il campo all'esercizio del Sovrano Potere nelle mani di uno , o di più , dai quali fosse tenuta lontana dai membri della Società la scambievolmente ingiuria , e fossero ad ognuno conservati i proprj diritti e naturali , e sociali , che rimanevano , fattane la sottrazione di quelli , i quali necessariamente si devono perdere , allorchè si sottomettono la propria volontà ai voleri altrui (n. 37.)

X L I V.

Questa Sovrana Podestà è quella , che i Difensori dell'eguaglianza , e della naturale indipendenza degli uomini , vogliono , che immediatamente si debba ripetere dalla moltitudine degli uomini stessi , nella quale , a loro dire , fu da Dio posta questa suprema Podestà , e che perciò confessano essere da Dio , e dalla natura nell'universalità degli uomini , ma dagli uomini medesimi nella sovranità , il che è quello , che comunemente dicesi avere i Sovrani la suprema podestà *immediatamente* dagli uomini , perchè da questi è loro data , *mediatamente* poi da Dio , perchè di questa egli ne è l'Autore . Ma se noi vorremo seguire la natura , e l'ordine della medesima , non ci sarà del tutto difficile il
ri-

riconoscere, che nei Sovrani la Podestà suprema è tutta da Dio immediatamente, e che gli uomini non hanno altra parte in ciò, che quella della destinazione del soggetto, cui da Dio sia immediatamente conferita la sovranità, nel modo stesso, che, come dice il P. Caron, (II) l' uomo è immediatamente da Dio, sebbene non vi possa essere l' uomo, ed il di lui spirito, senza, che preceda per opera dell' uomo la generazione, e l' organizzazione delle parti del corpo.

X L V.

Distinguaſi dunque la persona del Sovrano, o dei Rappresentanti destinati a rappresentare la sovranità dal sommo potere, e dalla podestà, di cui son' eglino rivestiti. Diasi pure nella naturale società qualunque quantità di uomini liberi, che abbiano tutti eguali diritti (quali abbiamo detto essere i soli Capi di Famiglia), che risolvano di unirsi in società civile. Questi in una consimile deliberazione rapporto alla sovranità nient'altro fanno, se non che determinare, che la medesima sia presso di
 uno,

(II) In Rem. Hiber. Par. II. Cap. III. §. 1.

uno, o di più tra di loro. Affinchè ciò si ottenga sottomettono le di loro volontà alla volontà di chi viene determinato al comando o all'impero di tutti, e si spogliano in parte di quei diritti, chè la natura avea lor dati sù dei loro discendenti, e per la comune difesa cedono ancora quanto poteva competere ad ognuno egualmente. Ma nel farsi da uomini liberi tutto questo, nient' altro si viene a fare, che stabilirsi la forma di Governo, che si elegge, e la persona, o le persone, cui si consegna la forma del governo stesso, spogliandosi la moltitudine di ogni qualunque esercizio di diritto sovrano, che gli poteva antedentemente competere, il quale in niun modo può rimanere presso la universale promiscua moltitudine: dovendo necessariamente tutta l'attività della sovranità trasferirsi nel Re, se è Monarchico, nelle Magistrature, se è Repubblicano il governo. Ora la determinazione della persona, e la determinazione del modo, con cui la persona deve esercitare un potere, non è il medesimo, che il dare l'autorità, e la suprema podestà alla persona medesima, essendo queste due azioni talmente fra di loro distinte, che una può benissimo stare indipendentemente dall'altra. L'autorità, il potere supremo vien dato a quello, che è elet-

to a presiedere, il quale prima non l'aveva, ma non viene dato sempre da chi fa questa elezione. Ciò è chiaro nell' elezione, che in uno stato Monarchico si fa da qualchè Comunità, o Municipalità delle sue Magistrature, nella destinazione delle persone per l'esercizio delle medesime, e nella podestà, che loro viene data. Si eleggono le Magistrature, si sceglie per Console una tale persona dalla Comunità, e dalla Municipalità, la quale però è suddita di un Sovrano. Il Console, ed il Magistrato esercita tutto il potere destinatogli nella sua elezione. Si domanda da chi abbia il Console, ed il Magistrato questo potere? Dalla Comunità, e Municipalità, che lo elesse, o dal Sovrano? Niuno sarà per dire, che lo riconosca da quelli, che fecero la scelta. Può dunque farsi da un corpo sociale la determinazione di una persona all'esercizio di un potere, che si conferisce alla medesima persona, senza che il potere medesimo venga dato da chi sceglie, e da chi da per mezzo della scelta l'esercizio del potere medesimo. Così nel caso, di cui si parla. Benchè la moltitudine scelga il Sovrano, benchè per questa scelta sia conferito al Sovrano l'esercizio della Suprema Podestà, non però ne viene per necessità, che la moltitudine gli dia la suprema po-
de-

destà, la quale viene data immediatamente da Dio a chi è prescelto a presiedere da quelli, ai quali per la loro naturale libertà ne fu lasciata la sceltà dalla natura, e dal di lei Autore Iddio.

X L V I.

E per verità, come dar si può ciò, chè non si possiede? *Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse habeat*, dice Giustiniano *L. 54. ff. de Fur.* E' certo, che per quanto liberi si vogliano considerare i Cittadini, nè *divisamente* considerati, nè *collettivamente* presi, hanno quella suprema, ed estesa podestà, di cui gode il Sovrano sopra tutti i suoi sudditi. Uno de' principali diritti di sovranità è quello, che dicesi *jus sanguinis*, ossia *jus vitæ, & necis*; il diritto sopra la vita, e la morte de' sudditi. Se i Sovrani hanno la suprema podestà dal Popolo, e dai Cittadini *immediatamente*, come hanno da questi avuto il diritto di vita, e di morte sù i medesimi? Come quelli gliel' hanno concesso? Per quanto liberi siano i Cittadini, non hanno la libertà di uccidersi, e Caino stesso, sottratto dalla Patria Podestà, libero liberissimo di se, non avea la podestà di uccidersi, nè altri uomini egualmente a lui liberi, come

M fu-

furono i di lui fratelli, morto Adamo, avevano una tale facoltà, e podestà d'ucciderlo, benchè fosse un'empio Fratricida; giacchè *omnis, qui occiderit Cain, septuplum punietur* (mm). Se gli uomini liberi non hanno la facoltà, e podestà di uccidere se stessi, nè gli altri per qualunque delitto, fuori della propria attuale necessaria difesa, come potranno dare questa facoltà ad un terzo? Gli stessi Padri di famiglia, i quali avevano nella società naturale questo ramo di suprema podestà sù dei loro figli, e discendenti, non l'avevano al certo nè sù degli altri Capi, nè sù di quanti non dipendevano da loro, e finalmente non l'avevano sopra se stessi per qualsivoglia motivo. Ma se i Cittadini, non avendolo, non poterono dare ai Sovrani il *jus sanguinis* in tutta la sua estenzione, dando essi immediatamente la suprema podestà ai Sovrani, questi da chi ebbero un tale principale principalissimo

ra-

(mm) Gen. IV. v. 15. questa parola *punietur* indica pena, la quale suppone il delitto; il delitto per altro non si commette da chi ha diritto legittimo. Dunque se i liberi Fratelli di Caino sarebbero stati puniti per l'uccisione di un Fratricida, colla quale vendicavasi l'ingiuria fatta a tutta la società naturale, questi non avevano il diritto legittimo, e la Suprema Podestà sulla vita degli altri uomini liberi, benchè rei dei maggiori misfatti.

ramo di Sovranità, il quale si estendesse su di ognuno *divisamente* preso, e su di tutti *collettivamente* considerati? Si lasci dirlo ai fautori dei liberi, ed eguali diritti dei Cittadini. Inoltre con qual diritto gli uomini liberi, ed indipendenti possono arbitrare, confiscare, alienare la roba, ed i beni di altri uomini parimente liberi? Questo ancora è un altro ramo della suprema podestà della Sovranità. Finalmente è diritto privativo della Sovranità il far leggi, le quali poi obbligano i sudditi all'osservanza di esse in modo, che manca a se stesso, ed alla divina legge chi le trasgredisce, il che comunemente si dice *obbligare in coscienza*. Se il Sovrano, e la Sovranità non avessero che i diritti, che loro hanno ceduto i sudditi, e da questi in loro derivassero, bisognerebbe dire, che gli uomini avessero nello stato libero il diritto di obbligare in coscienza gli altri da loro indipendenti, il che non solo è assurdo quanto quello di arbitrare sulla vita, e la roba degli altri uomini, ma ancora ridicola cosa è il figurarselo. (nn) Se dunque gli uomini non possono

M 2

tra-

(nn) Assai chiaramente, e precisamente su questo proposito si esprime il Canonista Cherubino Romano.
 „ Quum legislativam potestatem in seiplos (homines)
 „ ha-

trasferire in altri questi diritti, che eglino non hanno, giuoco forza è il dire, che simili diritti alla Sovranità, ed ai Sovrani non siano stati ceduti da uomini indipendenti, ed eguali tra di loro, ma bensì, che a quelli si danno immediatamente da Dio Autore della natura, e dell'ordine nella società, che è quanto il dire, che la Sovranità, e la Suprema Podestà ne' Sovrani è *immediatamente* da Dio.

X L V I I.

L'Herzio nelle note a Puffendorfo (oo) sentendo il peso di questa difficoltà, si rivolta a dire, che sebbene i particolari privati, nè alcun' uomo abbia il diritto di uccidere se stesso, od altri con privata autorità, lo ha però tutta la Società su la vita dei particolari, e che questa podestà della so-
cie-

„ habuerint nunquam, non etiam in alios transferre va-
 „ lent. Huic rationi momentum illud accedit, quod po-
 „ testas conscientiam alligandi, nefarios homines, vita,
 „ pecunia, bonisque mulctandi, quæ civilem jurisdic-
 „ tionem comitatur L. 1. ff. de Leg., non potest ab homi-
 „ nibus proficisci, penes quos alienæ conscientiæ, vitæ,
 „ bonorumque nullum residet arbitrium. „ *Cher. Roma-
 ni Theol. Olivetani in Titulos de Const., & de Maj. &
 Obb. pag. 129. Edit. Aug. Tauri: 1726.*

(oo) *De Jur. Natur., & Gent., Lib. VII. Cap. 111. n. 4.*

cietà, ossia della moltitudine è stata trasferita dalla società stessa, e dalla moltitudine nel Sovrano. Ma adagio: Questa moltitudine o è di gente, che rimane ancor libera nei naturali diritti, fuori della società civile, o è di gente, che è di già convenuta di formare civile società, e di cessare così unita dai suoi naturali diritti? Se la moltitudine è di questo secondo genere, faremo sempre da capo a dimandare, come ha un tale diritto di vita, e di morte questa moltitudine, che è convenuta nel vivere in civile società, e nel cedere ai suoi naturali diritti? Si risponderà: Dio Autore dalla natura, lo ha dato alla moltitudine. Ottimamente: ma si ripiglierà tosto, che la moltitudine presa in questo modo, e che già *coivit in civilem societatem*, non è già una moltitudine d' uomini, che rimangono coi loro naturali, e liberi diritti, ma una quantità di Cittadini, che è già convenuta nella cessione dei naturali diritti, e d' una porzione di sua libertà, per vivere in Società civile, e che forma in questo modo una Sovranità, come sono le Repubbliche Democratiche. Quindi il diritto di vita, e di morte nella moltitudine presa in questo senso, viene ad essere il diritto di vita, e di morte nella sovranità di già formata nell' ordine civile. Ed in fatti

fatti , se la moltitudine tutta , unita che sia in società , potesse per se medesima essere , e rappresentare una cosa distinta dal governo civico , e dalla Sovranità , e se potesse ritenere per se come moltitudine libera , ed indipendente i diritti *reali* di sovranità , lasciando i diritti *personali* alle magistrature , o al Re , allora si avrebbe la società bicipite nel medesimo ordine civico , come bene avverte il Puffendorfio , del che niente si può pensare di più insufficiente , e rovinoso per qualunque società (pp). Essendo dunque questa moltitudine civica indistinta da quel corpo , in cui si suppone la sovranità , rimane luogo a richiedere : A
que-

(pp) ,, Distinctionem majestatis in realem , & personalem nos , non absurde modo , sed & perniciose ad
,, imperium adplicari , judicamus , eo sensu , ut reali , &
,, personali majestati simul , & eodem tempore in Civitate
,, Monarchica locus præbeatur , adeoque in Regno Regi
,, tribuatur imperium personale , populo , prout Regi
,, contra distinguitur , reale , & quidem hoc illi par , aut
,, superius , prout alias jura realia personalibus nobiliora
,, fere habeantur . Hoc enim contradictionem involvere ,
,, & civitates facere bicipites , non sine *exitabili convulsione*
,, *ne* , in aprico est ,, *Puff. de Jure N. , & G. Lib. VIII. Cap. vi. §. 4.* Si consideri bene questa dottrina di Puffendorfio , che fa troppo al caso per ribattere le strane pretensioni dei fautori della Sovranità presso della moltitudine .

questa sovranità, ed a questo Popolo chi dette un tale diritto ? Siccome confessano averlo dato Dio alla moltitudine, ed al Popolo, il quale già *coiuit in civilem societatem*; vengono a confessare, che Dio Autore del supremo potere nella natura umana ha dato alla sovranità, indistinta in questa ipotesi dalla moltitudine, il diritto della vita, e della morte. Imperciocchè la moltitudine, che è di già arrivata a formare società civile, e repubblica, non rappresenta più una quantità di uomini di diritti eguali, ed indipendenti, giacchè *& ordines habentur in Rep.*; ma bensì forma un corpo di società civile (diverso dalla moltitudine indipendente) in cui stà la sovranità rappresentata dalle Magistrature. Dunque alla sovranità il diritto di vita, e morte lo ha dato Dio, e non gli uomini. Ma la sovranità, o sia presso la moltitudine, cioè il Popolo, e suoi Rappresentanti, o sia presso pochi, cioè presso i Magnati, e le loro Magistrature, o sia presso uno solo, cioè presso di un Re, è sempre la medesima. Se dunque alla moltitudine di uomini liberi, e non più indipendenti, come convenuti già a vivere in società, Iddio ha dato immediatamente il diritto di vita, e di morte, ed in conseguenza la somma Podestà, questo diritto viene ancora ad esser dato da Dio immediatamente.

diatamente a qualunque Sovranità. Che se per il nome di moltitudine s'intendono tutti quegli uomini, che liberi rimangono, ed indipendenti, non avendo ancora depositati i loro diritti di Società naturale, ma che hanno la facoltà di farlo, unendosi in civile società, si negherà assolutamente, che una tale moltitudine di uomini ancor liberi di se, ed indipendenti del tutto, non uniti in alcuna società, e senza che vi sia fra di loro un Supremo potere, quale è la patria podestà nelle società naturali di famiglie, abbia alcun diritto di sovranità, quale sarebbe il diritto di legislazione, il diritto di obbligare l'altrui coscienza per l'osservanza delle leggi, il diritto della vita, e della morte contro altri uomini egualmente liberi, quando la necessaria difesa non costringa a respingere la forza colla forza, il che non è diritto sulla vita altrui, ma è diritto di conservare se stesso, come si è veduto di sopra (n. 46.)

XLVIII.

Ma suppongasi per un poco, che la moltitudine degli uomini egualmente liberi, ed indipendenti abbia il diritto della vita, e della morte su di altri uomini, che
ri-

rimangono ancor liberi ; perchè se si suppongono già convenuti in civile società , e che abbiano già ceduti i liberi diritti naturali , si farà sempre da capo a dimandare , e quando erano liberi avevano tale diritto ? Fatta dunque ancora una tale supposizione , non avrà contuttociò l'Herzio guadagnato un palmo di terreno . Sempre vi sarà da dimandare , se questa moltitudine , e società ha dato ai Sovrani tutto quel *Jus Sanguinis* , che per ragione di sua potestà può esercitare la sovranità , e perciò se ha dato ai Sovrani tutta la suprema potestà ? I Sovrani possono esercitare il diritto della vita , e della morte non solo sù i particolari individui della società , ma ancora sù di tutta la società intiera , se il bisogno lo ricerchi . Ora di grazia dica l'Herzio , e con lui lo dicano i suoi fautori : la società intiera ha il diritto di estinguersi , ed un popolo intiero di uomini liberi ha il diritto di uccidersi , di annientarsi con la morte naturale ? La società al certo non ha questo diritto per qualunque siasi motivo , come ognun vede . Ma se non lo ha , come lo ha dato alla Sovranità , ai Sovrani ? Chi non vuole rovesciare il trono , e mettere sossopra ogni diritto legittimo di Sovranità , bisogna , che conceda il Canone giuridico di

Domenico Soto (qq), che *Princeps potestate fungitur ferendarum legum, quibus Rempublicam coerceat; nec solum singulis Reipublica membris superior est; verum & totius collectim corporis caput, totique adeo eminens, ut TOTAM ETIAM SIMUL PUNIRE VALEAT.* Il Principe, il Sovrano, i Rappresentanti la Repubblica, in una parola quei, che tengono la somma Podestà potranno punire tutta una Città, tutta una Provincia, un'esercito intero d'uomini colla morte, come è alcune volte accaduto con degli indomiti Ribelli. Ma questa Città, questa Provincia, allorchè convenne di vivere in società assieme colle altre del medesimo Stato, e di assoggettarfi alla medesima Sovranità, non aveva il diritto di estinguere se stessa, come dunque ha trasferito questo diritto nella Sovranità? Ma se non lo ha trasferito, da chi lo ha avuto la sovranità? Si dirà forse, che essa non lo ha? Se è così, dica si ancora, che essa non ha tutto ciò, che è necessario alla conservazione dell'ordine pubblico. Dunque non si è abbastanza provveduto a questo dall'Autore dell'ordine pubblico, cioè dalla natura, e dal di lei Autore Iddio. Le quali cose essendo somman-

(qq) *De Just. & Jur. Lib. IV. Quæst. 4. art. 1.*

mente assurde, converrà dire, che questo diritto di estinguere ancora delle intere popolazioni, per la conservazione dell'ordine pubblico, e del resto dello stato, vi è nella Sovranità, e che non avendolo questa potuto avere dagli uomini, dalla moltitudine, dalla popolazione, che non l'hanno, l'abbia immediatamente avuto da Iddio. Ma questo diritto è il maggior ramo della suprema podestà nei Sovrani? I Sovrani dunque da Dio immediatamente ricevono questo potere, e questo diritto di Sovranità, il che è dire, che *a Deo immediate obtinent summam in subditos potestatem, auctoritatemque.*

XLIX.

Quindi è, che sebbene si ammettano, e si debbano ammettere le conseguenze tutte apportate al n. 40., non per questo il contrario sistema è più forte, e più consolidato, essendo conseguenze, le quali derivano legittimamente da ambedue i principj: *La Suprema Podestà nei Sovrani è immediatamente dagli uomini, e mediatamente da Dio. E la Suprema Podestà nei Sovrani è immediatamente da Dio.* Imperciocchè la Suprema Podestà sia immediatamente o da Dio, o dagli uomini, sempre sarà vero, che la Natu-

ra, ed il di lei Autore ha costituito un'ordine, ma che non ha determinato una forma di Governo, e che fra gli uomini di libera condizione naturale, e di eguali naturali diritti, niun particolare individuo, ne alcuna porzione di questi, ha una suprema podestà, o un diritto di sovraffare agli altri. Si avverta però sempre, che quì dicesi *di libera naturale condizione, di eguali naturali diritti*, poichè si è bastantemente provato (n. 21. 22.), che il figlio non è libero naturalmente dalla patria podestà, che il Figlio non ha i diritti eguali al Padre (n. 25.), nè la Moglie gli ha eguali al Marito (n. 15.), come la donna (n. 16.) non gode di tutta quella naturale libertà, di cui fu dotato l'uomo dalla natura, allorchè rimanga libero dalla patria podestà. Essendo pertanto una libera determinazione degli uomini, che uno piuttosto regni, che un'altro, che il Regno sia elettivo, o successivo, che sia il governo o Repubblicano, o Monarchico, o Misto, ne viene, che la destinazione, la determinazione, l'elezione sia immediatamente dagli uomini. Ma la destinazione, la determinazione, l'elezione, come si è osservato (n. 45), è il mezzo, per cui si acquista la suprema podestà, non conferisce per se stessa il sommo potere, e la Podestà Sovrana.

Quan.

Quanto sia distinta, e separabile la collazione della Suprema Podestà, dall'elezione del soggetto, il quale deve essere della medesima rivestito è troppo chiaro, e patente nella podestà Ecclesiastica. E' certo, che il Supremo Capo della Chiesa, per non parlare degli altri Sagri Ministri, viene eletto dal Clero Romano, o sia dagli Eminentissimi Elettori rappresentanti il Clero della Chiesa di Roma. Ora dicasi un poco, il Clero della Chiesa di Roma, gli Eminentissimi Elettori hann'eglino la Suprema Podestà Ecclesiastica, la Primazia nella Cattolica Chiesa, della quale è fornito, e rivestito il Sommo Pontefice in virtù della sua elezione alla Cattedra di Pietro, la Chiesa di Roma? Niuno al certo vi farà, che voglia asserire, che dai Cardinali, o dai Preti, e Diaconi di Roma, e dal Clero Romano si conferisca al Papa la suprema Podestà, e la Primazia nella Chiesa di Dio. E' tanto dunque distinta l' elezione in Supremo capo di un Governo dalla collazione della Suprema Podestà nel governo medesimo, che può benissimo essere uno eletto a quel tale governo, senza che punto riconosca la sua Suprema autorità dagli Elettori. Onde ben si dirà, e si deve dire, che la pienezza della Pontificia Podestà è nel Romano Pontefice immediatamente da Dio,

ma per mezzo dell' elezione del suo Clero di Roma a quella Chiesa. Or qual motivo ci ha da impedire di dire , che la Suprema Podestà nel Re sia immediatamente da Dio , benchè il Re l'acquisti per mezzo della libera elezione del suo Popolo ?

L.

A ciò risponderà qualcuno, che abbia ben ponderato il sistema di Charlas, (rr) che la suprema autorità della Chiesa sia nel suo Capo immediatamente da Dio , e non dagli Elettori , lo sappiamo dalla divina rivelazione , non così è della podestà politica . Imperciocchè , dic' egli, (ss) affinchè noi possiamo dire , che una qualunque podestà sia immediatamente da Dio , fa d' uopo , che una di queste due cose sian sicure , o che questa podestà non si possa dare , che da Dio , ovvero , che Dio siasi dichiarato di volerla dar egli . Questo secondo è quello , che interviene nell' Ecclesiastica podestà . Ma non essendovi questa dichiarazione di volontà Divina riguardo alla politica podestà ,
ne

(rr) *De Libert. Eccles. Gallic. Tom. II. lib. VII. p. 12. edit. Romæ 1720.*

(ss) *L. G. num. 6.*

nè essendo vero, che non si possa dare, che da Dio: poichè gli uomini possono per se stessi sottomettere la loro volontà alla volontà del Principe, perchè possono obbligare la loro fede verso del Principe, perchè finalmente si possono obbligare a tutti quei doveri, che richiede il Principato, ne viene, che l'illazione non si possa fare da cosa a cosa, fino a che non si dimostri o l'espressa volontà di Dio, come accadde in Saule, e Davide, o l'impossibilità d'elezione nel Popolo, come vi è nel Clero elettore del suo Pontefice, a cui non può dare l'autorità, che non ha mai avuta, e nella Comunità, e Municipalità, che non può dare al suo Magistrato l'autorità, di cui si spogliò nell'elezione del Sovrano, finalmente come avviene nell'organizzazione del corpo per mezzo della generazione, con la quale non ha da Dio avuto l'uomo la potenza creativa di un'anima semplice, eterogenea dal corpo, e distinta dalla causa della di lui formazione. Se dunque gli uomini liberi non hanno questa intrinseca impotenza di trasferire i loro diritti in un solo, se non si sono di questi spogliati nell'atto, che ne rivestono uno, o più destinati alla Sovranità, finalmente, se non gli fu ciò espressamente vietato dall'Autore del diritto umano, potranno immediatamente trasferire questi diritti, e farli passare

sare da loro tutti in un solo . Tanto è dunque lontano che rimanga dimostrato , che l' autorità suprema sia nella Sovranità immediatamente da Dio , che piuttosto le ragioni addotte dimostrano il contrario .

LI.

Si può vedere da ognuno , per le cose di sopra dette , con quanta facilità si dilegui questo raziocinio del disgiunto di Charlas , che in apparenza sembra di qualche forza . Si concede al Sig. Charlas , che non vi è una specifica , ed espressa dichiarazione dell'Autore della natura , di volere egli immediatamente conferire la Suprema Podestà ai Sovrani , ed ai Rappresentanti la Sovranità . Si dice specifica , ed espressa dichiarazione , poichè il celebre passo di S. Paolo *omnis potestas &c.* (tt) assai da a conoscere , come sia da Dio immediatamente la suprema podestà di Governo . Tanto più , che usa S. Paolo dell' adiettivo *Omnis* , che è universale , e che contiene nella sua categoria qualunque sia si podestà , e di qualunque genere . Ora
nell'

(tt) Rom, XIII.

nell' universale essendovi compresa ancora la podestà Ecclesiastica, non sò, quanto potrebbe essere favorevole al sistema del Charlas la distinzione, che vogliono dare a questo celebratissimo passo: *Mediate*, ed *Im-mediate*. Ma sia come si voglia di ciò, che poco importa al proposito, poichè se non v'è questa precisa dichiarazione dell'Autore della Natura, è però certissima l'altra parte negativa del disgiunto, che *la Suprema Podestà non si può dare, che da Dio*. Poichè si è veduto (n. 46.), che consistendo l'apice della suprema podestà specialmente nel diritto, che ha la sovranità sulla vita, e sulla morte dei particolari Cittadini, e della Città tutta, nè potendosi questa dare dai Cittadini, nè sopra di loro singolarmente, nè sopra tutti, perchè non l'hanno, come nemmeno possono conferire gli uomini alla sovranità la podestà di obbligare *pro conscientia* all'osservanza delle Leggi, e di determinare della roba, e beni altrui (ivi nota 33.); fermo resta, e provato cogli stessi principj di Charlas, che questa autorità suprema nella sovranità non può essere dagli uomini, che mediatamente per l'elezione, che eglino fanno del Sovrano, o della qualità del Governo, immediatamente poi sempre da Dio. Un solo Silogismo, stante ciò, che si è provato di sopra

pra, lo dimostra, ed è questo. Per Charles quella Podestà è immediatamente da Dio, la quale non si può dare, che da Dio; ma la suprema podestà della sovranità non si può dare dagli uomini, che non l'hanno (n. 46.), ma soltanto da Dio Autore dell'ordine, e di ogni podestà nella natura umana; dunque la podestà sovrana è immediatamente da Dio (vv). Gli esempi, e le parità addotte non furono portate per comprovare questo principio, ma bensì per spiegarlo, e per far conoscere, come possa stare l'immediata autorità sovrana dall'Autore della natura colla libertà dell'

(vv) Niente dissimile a questo è l'argomento di Gronovio, sebbene da lui fatto ad altro proposito „ *Populus* „ *Regi non amplius potest dare, quam ipse habet. Non* „ *autem Populus habet jus se ipsum extinguendi, aut in* „ *corpus suum injuste sciviendi; Ergo neque regibus da-* „ *re hoc potuit.* „ *Not. 85. in Gro. de Jure B. & P. Lib. 3. Cap. 111, §. viii.* La conseguenza, che ne cava Gronovio è „ *Quæ igitur potestas ad perniciem vergit non* „ *est jus Regium.* „ Ed in realtà *potestas injuste sciviendi* non è *jus regio*, ma abuso di diritto. Ma *jus extinguendi populum*, quando è empio, ribelle, e facinoroso, è un diritto reale della Podestà Suprema. Sarà adunque un *jus regio*, quale si è dimostrato esservi (n. 48.), e che a confessione dello stesso Gronovio, niente amico della Monarchia, non è conferito alla Suprema Podestà Reale dai Popoli, dalla libera, indipendente, ed eguale moltitudine. Da chi verrà dunque dato ai Sovrani?

dell' elezione degli uomini . Sebbene pertanto gli uomini non abbiano un' intrinseca impotenza di cessare dall' effercizio dei loro diritti per rivestirne uno , o più , l' hanno al certo di spogliarsi di quella autorità, che non hanno mai avuta, quale farebbe la somma podestà di uccidere gli altri a loro eguali , o se stessi per ragione del ben pubblico , con gli altri principali diritti di Sovranità , che abbiamo osservato , non essere negli uomini indipendenti , e liberi .

LII.

Da che gli uomini non possono uccidere se stessi , nè gli altri a loro eguali per il pubblico bene , alcuni forse vorranno dedurne una conseguenza del tutto diversa da quella , che si è di sopra cavata , quale sarebbe : *Dunque la Sovranità non ha il diritto della vita , e della morte su de' suoi sudditi .* Poichè concedendosi da questi , che i Sudditi non hanno potuto trasferire al Principe, ed alla sovranità un tale diritto , nè essendo questo stato dato alla Sovranità in altro modo , giacchè i Sovrani per loro non hanno, che quello, che ricevono dai sudditi nella loro elezione ; ne verrà , non che i Sovrani abbiano da Dio questo diritto di vita e morte , ma che eglino i Sovrani non l' hanno in

modo alcuno, siccome non lo hanno gli uomini liberi, che in caso di necessaria difesa, dal che deriva il diritto di Guerra nella Sovranità.

L I I I.

Se i moderni Filosofi vorranno dedurre dal da noi provato assunto, che gli uomini liberi, ed indipendenti non potevano tramandare alla Sovranità lo *jus vita, & necis*, e che non vi sia questo nella Sovranità, farà di mestieri, che concedano altresì, non risiedere ne' Sovrani, e nella Sovranità il diritto di confiscare i Beni de' sudditi rei, e che le di loro leggi non obblighino punto la coscienza de' sudditi. Ma ben s'inganna chiunque pretende, che nella Sovranità, e nei Sovrani non possa esservi quell' autorità, e podestà, che non gli si poteva dare dai cittadini, e dai sudditi. E chi dice a costoro, che Dio non dia a Sovrani quell' autorità, e Suprema Podestà, che non hanno gli uomini liberi sù dei loro eguali? Iddio da alla Sovranità tutta quella Podestà, che ha dato alla natura umana per la conservazione dell'ordine. Si è dimostrato (n. 26. 30.) con fatti incontestabili, e col consenso delle Nazioni, che Iddio autore della natura, per la conservazione dell'

dell' ordine, nella società naturale ha dato ai capi della medesima società , cioè ai Padri di famiglia il supremo diritto di vita , e di morte sopra dei loro sottoposti (xx). Si è ancora provato col Boehmero (n. 37.), che *facto humano status arctiores superinducti sunt necessitate ut securitas servari possit* : quanto perciò maggiori devono essere necessariamente i diritti sovrani nella civile società, di quello , che fossero nella società naturale i diritti dei capi delle famiglie? Se pertanto il diritto di vita , e di morte era necessario per la conservazione dell' ordine ,
della

(xx) Si distinguano pure ognuno , che pretende, non essere stata la podestà patria , se non che un' autorità di direzione per educare i figli, e per dirigerli nella di loro minorità . Si è veduto (n. 26.) la sentenza di morte data da Giuda contro la nuora Tamar, e Giuda non era un Regnante . Giacobbe, al reclamo fattogli da Labanno per la mancanza dei suoi idoli, accadutagli nella fuga da Haras del medesimo Giacobbe , e della di lui famiglia , sentenza da Sovrano padrone della famiglia tutta (*Gen. 31. v. 32.*) „ *Apud quemcumque inveneris deos tuos , necetur coram fratribus nostris* „ Si vuole una sentenza di morte più chiara di questa? E chi era Giacobbe ? Un qualche Re dell' Oriente? Un Signore di molti popoli ? Era un capo di famiglia , che andava emigrando , ed esercitava la vita pastorizia nella maggiore semplicità . Sentenza dunque come Padre , e Signore di quella Famiglia, contro la quale cadeva l' accusa di Labanno ,

della quiete , e della sicurezza comune nella società naturale , niente meno , anzi maggiormente è necessario per questi medesimi motivi nella società civile . Essendovi dunque per diritto di natura questa suprema podestà di vita , e morte negli uomini , dovendovi essere per la conservazione del buon ordine , e della pubblica quiete , e dall' altro canto non potendosi questa dare , e conferire dalla moltitudine ad un Sovrano , od a molti Rappresentanti la sovranità in quella estensione , che è necessario , che siavi nell' ordine , e nello stato civile , converrà dire , essere questo diritto di vita , e morte conferito immediatamente da Dio al Sovrano , ed alla sovranità , siccome ai Padri di Famiglia viene un medesimo diritto dato dalla natura , o sia dall' Autore della natura umana Iddio . Questa è la legittima conseguenza , che si deve tirare dal principio : *Gli uomini non hanno il diritto di uccidere se stessi , nè di uccidere gli eguali a loro* . Si concluda pur dunque , che gli uomini non possono trasferire in altri questo diritto , che non hanno ; e non già , che non vi è al mondo questo diritto ; essendovi altri motivi , e mezzi , per cui può esservi , ed evvi in realtà questo diritto negli uomini destinati al governo supremo della Civile Società ; dimostrando

strandò altronde l'esperienza, quanto sia necessario questo supremo diritto per mantenere l'ordine, e la quiete pubblica, checche ne' suoi sofismi si sforzi di dimostrare il Beccaria coi suoi Ammiratori.

L I V.

Ma è già tempo di raccorre le vele, come dir si suole, e di ridurre tutto in poco. Non farà troppo ardito l'asserire, che dal fin' ora detto rimane dimostrato I. Che da una quantità d'uomini liberi, e Padroni di loro stessi, non mai però da tutta la moltitudine, allorchè gl'uomini *in Civillem Societatem coeunt*, secondo la frase dei Giurpublicisti, cioè che passano dallo stato di società naturale allo stato di società civile, vengono ad essere ceduti i proprj diritti, che avevano nello stato naturale, e parlando più esattamente, cessano, e perdono l'esercizio dei suddetti diritti. II. Che fra questi diritti, che perdono gli uomini liberi della società naturale, allorchè vengono a formare la società civile, il massimo, ed il principale è la podestà Patria, la quale fu data dall'Autore della natura per conservare l'ordine, e per il bene degli uomini. III. Che questa podestà Patria della società naturale viene a perdersi, e con-

fon-

fonderfi nella podestà sovrana della società civile. IV. Questa podestà non essendo, che presso i Capi di Famiglia, da questi soltanto poteva cederfi; cioè questi, e non altri potevano cessare dall' esercitare il supremo dominio su dei proprij discendenti soltanto. V. Cessando la podestà Patria dei Capi di Famiglia, e dalla cessione di qualunque diritto a se proprio, fatta da ogni altro uomo libero per il buon' ordine della Società civile, cui vengono a dare incominciamento, ne scaturisce la necessità di una pubblica podestà politica, senza di cui non puo stare l'ordine della Società civile; quindi si stabilisce una forma di governo, si stabiliscono quei, che devono rappresentare tutta l'unione, e quelli, o quello, presso cui debba risiedere il sommo potere, il che viene a formare la qualità del Governo, la Sovranità, ed il Sovrano nello stato, ossia nell'unione di coloro, che vivendo prima in società naturale, vengono a vivere dipoi in società civile. VI. Ma poichè per il buon' ordine della società civile vi è di bisogno, che la podestà Sovrana sia fornita di una somma autorità, e potere maggiore di quello, di cui abbisognava la Podestà Patria per mantenere l'ordine della sola società naturale, cioè del diritto della vita, e della morte su di ognuno *singolarmente*

te preso, e fu di tutti *cumulativamente* considerati, ne viene, che nella Podestà Sovrana della civile società non si può riconoscere un potere, che venga da una vera traslazione dei loro diritti fatta dagli uomini, poichè in tal caso la Sovranità sarebbe al più imperfetta; ma bensì si deve riconoscere quell'autorità, che di sua natura scaturisce tutta intiera dall'essenza della società civile, e che nella Sovranità viene data da Dio autore dell'Ordine, della Società, e della Natura. VII. Determinati finalmente che sian gli uomini ad unirsi in società civile, e necessitati per questa determinazione a spogliarsi di tutti i diritti Sovrani, e di cessare dall'esercizio dei medesimi, non rimangono padroni, come si è detto, che di scegliere il modo, con cui venga diretta la società, e di fare scelta della persona, o persone, presso delle quali rimanga colla podestà suprema la custodia, e la conservazione dell'ordine nella Società. VIII. In conseguenza di tale destinazione viene ad essere immediatamente conferito alla Sovranità ogni potere sopra tutta la società dal solo Iddio, da cui *omnis potestas est*, tanto civile, che naturale, tanto sacra, che profana.

CAPITOLO V.

L'estensione dell'Autorità Sovrana non si deve calcolare dalla cessione fatta dai Cittadini al Sovrano, o ai Rappresentanti la Sovranità, nè questa, in chiunque ella risieda, può essere COATTIVAMENTE obbligata dai Sudditi.

L V.

DImostrato, che il primo principio degli Avversarj (n. 40.) non solo non è certo, come pure deve essere qualunque principio fondamentale, ma tanto improbabile, dubbioso, incerto, ed ancor falso, che per ogni di lui parte singolarmente, e per tutte insieme se ne possono richiedere a buona ragione delle prove, e delle dimostrazioni convincenti, non essendo tali quelle, che si sogliono apportare dai fautori dell' opposta sentenza; rimane ora da esaminarsi tutto il rimanente della portentosa macchina innalzata per atterrare la più ferma base dell' Ordine Civile, la podetà suprema. Ma se tanto debole si è ritrovato il primo principio fondamentale di tale macchina, quali penserem noi, che siano gli

gli altri due, i quali poi non vengono ad essere, che conseguenze del primo, e di lui diramazioni? E per verità il secondo principio non è, che un meschino equivoco; il terzo poi merita l'indignazione d'ogni uomo onesto, ancora mediocrementemente, essendo una face empia, ed iniqua, atta ad accendere qualunque terribile fuoco di sollevazione, e di ribellione nei popoli, riconoscendosi per quell' infausto principio, che in ogni età scosse dai fondamenti i Troni più fermi, e rovesciò qualunque Ordine pubblico, coll' introdurre la confusione, e l'Anarchia. Si vegga brevemente.

L V I.

Vuole dunque il secondo principio : *Che l'estensione della sovranità nei Sovrani, e nei Rappresentanti il governo si debba calcolare dalla cessione dei diritti fatta dai Cittadini ai medesimi Rappresentanti, ed al Sovrano.* Se per estensione della sovranità si voglia intendere la forma di Governo, che dagli uomini liberi venne stabilita, allorchè si unirono in civile società, certo è, che questa forma di Governo non ha altra estensione, cioè non è in altro modo, che in quello, con cui fu stabilito dai medesimi uomini liberi. Così se stabilirono i po-

poli un Governo Repubblicano ; ossia di
 Democrazia , ossia di Aristocrazia , tale deve
 essere, e non altro, e qualunque altro fuori di
 questo viene ad essere illegittimo , e lo stesso
 devesi dire del Governo Monarchico , e del
 Misto . Ma se per nome di *estensione di So-*
vrantà voglia intendersi la forza , l'autori-
 tà, ed il potere concesso alla sovranità,
 ed ai Rappresentanti il Governo, mal si
 dice, che ciò debbasi calcolare dalla ces-
 sione fatta dei proprj diritti dai Cittadini .
 I Cittadini prima di unirsi in società ci-
 vile potevano ben non cedere alcun loro di-
 ritto , potevano di questi riservarsene alcuni
 nell' unirsi , i quali però non intaccassero
 l'essenza dello stato civile , e del di lui or-
 dine , e della di lui tranquillità , ma non
 potevano, nè da alcuno si potrà mai sta-
 bilire una sovranità con una autorità , e
 podestà manca, ed imperfetta . Stabilita
 la sovranità nel modo , e nel soggetto
 (ed in ciò consiste tutta la riserva , e
 cessione dei proprj diritti , e della libertà
 della moltitudine), deve la sovranità avere,
 e contenere in se tutto ciò , che conduce
 alla conservazione del buon' ordine , e del-
 la quiete pubblica , cioè il Sommo potere
 in tutta la sua estensione . Fu dunque libe-
 ro ai Cittadini lo stabilire , o no una So-
 vranità , lo stabilirla in un modo piuttosto,

che

che in un'altro, come era libero ai medesimi l'unirsi, ed il non unirsi in Società. Ma dopo che furono uniti, e stabilita la Sovranità, non fu libero il dare ciò, che più piaceva, dovendosi dare alla Sovranità, o per parlare con frase più aggiustata, dovendovi essere nella Sovranità ciò, ch'è di essenza della Sovranità medesima; nel modo stesso, che è libero all'uomo l'associare, o no al suo talamo una donna, ma associata, che l'abbia, non è già libero di concedergli, o non concedergli quei diritti conjugali, che sono di essenza del Matrimonio, e qualunque condizione, che si opponesse alla di lui essenza sarebbe nulla, fermo rimanendo il contratto. Ed ecco dimostrato falso questo principio, ancora nella supposizione di coloro, i quali fanno scaturire immediatamente la somma Podestà Sovrana dalla cessione degli uomini liberi, la quale non può rimanere mai presso della indistinta moltitudine d'uomini, e donne, di vecchi, e giovani, a null'altro atto, se non che a formare la confusione, l'Anarchia, o almeno l'Ochlograzia (yy), il che si oppone diam-

(yy) „ Si loco totius Populi turba quædam, vel fæx
 „ hominum omnia pro lubitu decernit, Democratia in
 „ Ochlogratiam degenerat: Heinec. De Jur. N., § G. Lib. 11.
 cap. VI. §. 117. pag. 197. Edit. Nap. 1775.

metralmente alla legittima Sovranità fatta per mantener l'ordine, e per la custodia della Pubblica felicità. Che se poi ritorneremo a ben ponderare i principj sopra dimostrati (n. 46. 48.), che l'uomo considerato in qualunque modo non ha la somma del potere, che ha, gode, ed è necessaria alla Sovranità nella società civile, maggiormente si concluderà, che questo sommo potere non è stato concesso immediatamente alla Sovranità dai Cittadini, ma dal solo Autore dell'ordine, e della natura Iddio: Onde sarà falso il II. principio degli Avversarj: *Che l'estensione della Sovranità nei rappresentanti il Governo si deve calcolare dalla cessione dei diritti fatta dai Cittadini ai medesimi rappresentanti, ed al Sovrano.* (zz)

Di

(zz) Questo principio, di cui si è dimostrato l'equivoco, e la falsità, coincide per l'appunto con la terza, e quarta parte del II. Articolo dei sublimi Principj, che servono di base alla nuova costituzione Francese, letti nella *Assemblea Nazionale, ed ammessi ai 4. d' Agosto dell'anno 1789.* Affinchè ognuno possa farne il parallelo, e ben calcolarne la valuta da tutto quello, che fino ad ora si è detto, e dimostrato, riporteremo questo secondo articolo per intero, come fu regalato all'Italia da alcuni pubblici fogli del 26. Agosto 1789. II. „ Le conseguenze, che „ risultano da questa verità (che il governo ha per oggetto la felicità generale) „ sono, che il governo esiste per „ interesse di chi è governato, non già di chi governa : „ Che

Si deve al certo da questa cessione calcolare la qualità di governo, riconoscere il soggetto, o i soggetti, ai quali è stata confidata la sovranità, cioè la somma del potere per custodire l'ordine pubblico, e per mantenere la pubblica quiete. Ma questa sovranità, questo supremo potere non ha alcun limite, non ha alcuna restrizione di estensione dagli uomini, dipendendo del tutto da

„ Che nessuna pubblica funzione può essere considerata
 „ come proprietà di chi l'esercita: *Che il principio della*
 „ *Sovranità resta nella Nazione, e che niun corpo, ne indi-*
 „ *viduo può avere un' Autorità, che non emani espressa-*
 „ *mente dalla Nazione.* „ Si osservi da chi abbia origine
 la Podestà legislativa (Cap. II.), e la Sovranità (Cap. IV.) Il principio delle cose è posto nella loro origine. Si dica poi che resta nella Nazione, la quale non fa, che determinare il modo, ed il soggetto per la Sovranità. Si torni a considerare da chi abbiano il potere legislativo, ed il così detto *jus sanguinis* i Sovrani, ed i Rappresentanti la Sovranità (num. 46. 48.), e poi ci si venga ad imporre, che niuno può avere l'autorità, *che non emani espressamente dalla Nazione.* La Nazione da chi l'ebbe per farla emanare da se? Dai suoi liberi individui? Il n. 46. dimostra, che no. Ma supposto, che la Nazione intiera abbia avuto in qualunque modo la somma del potere, potrà egli il *principio della sovranità restare* nella moltitudine unita in società civile, *nella Nazione? Hoc contradictionem involvere, & civitates facere bicipites, non sine exitiabili convulsione, res in aprico est.* Questa è la sentenza di Puffendorf l. c. in n. pp. pag. 94.

da Dio Autore dell' Ordine, della ragione, e della sovranità, e questa non è limitata, che dal giusto, e dal retto, la custodia dei quali limiti non è presso dei sudditi, come or ora siamo per dimostrare, ma solamente presso il supremo Signore, e Padrone delle cose tutte Iddio. Perlochè il giusto, il retto, l'ordine, che è necessario per mantenere la quiete, e la felicità de' sudditi, e della società, ci somministreranno i dati per calcolare, e formare una giusta idea della estensione della sovranità nei Sovrani, e nei Rappresentanti il governo; e non si avranno giammai dalla cessione dei diritti fatta dai Cittadini ai medesimi Rappresentanti, ed al Sovrano, dalla quale cessione si deve calcolare soltanto la qualità del Governo, e dei Rappresentanti il medesimo.

L V I I.

Rimane ora da esaminarsi il III. principio degli Avversarj, cioè: I SOVRANI devono stare, e costringersi all' osservanza dei patti, coi quali fu a loro consegnata la sovranità. Prima di ogni altra cosa a scanso di qualunque equivoco, distinguaasi Sovrano da Sovrano, Regno da Regno, Governo da Governo. In ogni governo, che non sia Monarchico, quelli, presso de' quali sta l' amministrazione de l
som-

sommo potere, sebbene presi tutti insieme, e collettivamente, abbiano i caratteri tutti della Sovranità, nè possa questo corpo essere giudicato, come dimostreremo, dai sudditi, se però vengono singolarmente considerati, per quanto eminente sia la di loro dignità, e rappresentanza, come sarebbe il Re in un governo Misto, il Doge, ed il Console in una Aristocrazia, o Democrazia, sono sudditi in modo alle leggi dello Stato, che dai suoi Colleghi, e dal corpo intiero, a cui sono veri sudditi, possono essere giudicati. Il medesimo accade in quei Regni, la costituzione fondamentale de' quali è tale, che l' esercizio ordinario della Sovranità stia presso di un Capo, ma la Sovranità medesima, e le leggi fondamentali dello Stato non siano state consegnate al Capo, ma ad un corpo, o ad un Collegio, come sarebbe un Senato, un Parlamento. Questa qualità di Regno, che Grozio chiama *Laconico* (a), chiamar si può regno *limitato*, non *assoluto*, ed il Re, o Capo non è, che un Capo ministeriale, ed il quale non regna *pleno jure*, secondo l' espressione del medesimo Grozio (ivi n. 10.), e

Q

questo

(a) De Jure B. & P. Lib. I. Cap. 11. n. 20.

questo capo ministeriale può essere costretto a stare alle leggi, ed alle costituzioni fondamentali dello Stato, non già dalla moltitudine, e da quella feccia d'uomini, che *omnia pro lubitu decernit*, ma da quel corpo, o collegio, a cui fu affidata la conservazione delle leggi nella formazione dello Stato, il qual corpo poi viene a formare la Sovranità, e viene ad avere in se il sommo potere (b). Molte volte accade, che questi Regni *limitati* in origine, divengano *assoluti* in progresso di tempo, o per una tacita connivenza de' Popoli soggetti, o per un diritto di guerra, e di rappresaglia, o perchè le una volta utili leggi fondamentali, vengono in seguito ad essere inutili, e nocive ancora, per l'infelice condizione delle cose umane, che non sono mai dure-

VO-

(b) Vi sono ancora alcune società, ossia Repubbliche, e Città, le quali si assoggettano ad un Sovrano, o ad una Sovranità determinata, colla condizione però di vivere colle proprie leggi, e secondo quelle formare da loro i proprj Tribunali, riconoscendo l'alta Sovranità di quello, a cui si assoggettano, ma vivendo col diritto di *Autonomia*. Di questa qualità essere stata la Repubblica de' Giudei sotto i Maccabei, lo dimostra Sam. Cocceio contro Grozio (in oper. Grot. T. I. pag. 370.): onde questi non si ribellarono ad Antioco perchè Tiranno, come pretende il Grozio, ma difesero la loro indipendenza in questa parte.

voli. In questo caso quel corpo, o collegio una volta legittimo, appresso di cui stava la somma del potere, se volesse tornare ad esercitarlo, accaduta la mutazione di governo per qualunque cagione, non farebbe che un corpo di sudditi ribelli, degni dell'esecrazione degli uomini, e dell'ultimo supplicio, quale conviene ad ogni reo di stato, e di alto tradimento. Da tutto ciò ne siegue la distinzione di Sovrani, e Sovrani. Quei Sovrani, ai quali non sarà stata consegnata la Sovranità o espressamente, o tacitamente in tutta la sua estensione, cioè quei, che non regnano *pleno jure*, ma limitatamente, e promiscuamente, e che perciò non verranno ad essere, che *Capì Ministeriali* di uno stato, questi al certo faranno sottoposti alle determinate leggi, ed alle condizioni fattegli nella destinazione della loro persona a Capo del Governo, e semplice primo Rappresentante la sovranità (c).

Q 2

Ma

(c) Non ha ciò bisogno di lunga dimostrazione. Il Grozio *de Jure B., & P. Lib. 1. Cap. IV. §. 8. 13.* riporta e le ragioni, e gli esempi, con cui si dimostra, che quei Regi, i quali o riconoscevano sopra di se la Podestà del Popolo, come i Regi Spartani, de quali parla Plutarco, e Giustino, o quelli, che divisa avevano la loro autorità col Popolo, e col Senato, de quali parla il Bizaro, Dubrau, ed Azorio (*apud Grotium ibid. n. m.*),

Ma i Monarchi, quei Sovrani cioè, presso de' quali sta la somma del potere senza limite alcuno, ed i quali furono destinati all' assoluto governo o espressamente, o tacitamente, o in origine, o in seguito, o per diritto di guerra, o per volontaria dedizione, questi non sono in alcun modo sottoposti al giudizio de' sudditi, siccome non lo è sovranità alcuna; e ciò viene ora a provarsi facilmente, confutandosi le addotte ragioni degli Avversarj.

LVIII.

Quando si dice, che il Sovrano, e la

SO-

m.), potevano essere giudicati dal Popolo, o dal Senato. Tutto questo però, perchè, come si vede, il Re non viene ad essere Sovrano assoluto, nè appresso del Re sta la Suprema Podestà, ma presso del Senato, e del Popolo, onde il Re non viene ad essere, che un primo Magistrato, soggetto alla Sovranità, ed alla Suprema Podestà non meno, che qualunque altro Magistrato, o qualunque particolare, come appunto soggetti erano all' autorità Suprema del Senato, e del Popolo i Consoli Romani, come lo sono ai Maggiori consigli i Dogi di Venezia, e di Genova; onde con tutta ragione i Regi di tale natura si possono chiamare *primi Magistrati*, e *Capi Ministeriali* di un Regno misto, ed di una Repubblica, quale è senza dubbio ai nostri giorni il Re di Polonia nella Repubblica Polacca.

sovranità non è sottoposta alla forza delle leggi, non s'intende già, che possa vivere il Sovrano senza legge. Egli è tenuto alle leggi naturali, e delle genti, come qualunque altr' uomo, è obbligato ad osservare le promesse fatte ai suoi sudditi, ed agli Alleati, ed a mantenere rigorosamente la sua parola (d), ed è tenuto ancora alle leggi dello Stato *directive*, come dicono i Teologi, ed i Giuristi. Ma non è tenuto alla forza delle leggi medesime; cioè non può essere obbligato *coactive* dalle leggi alla di loro osservanza (e). Non vi è difficoltà

(d) „ Itaque merito Cicero (*Orat. pro Rosc.*) nefarium esse ait fidem frangere, quæ continet vitam: „ *Sanctissimum*, ut Seneca loquitur (*Epist. 88. pag. 390. Edit. Gron. maj.*) *humani pectoris bonum*, quam tanto magis præstare debent summi hominum Rectores, „ quanto ceteris impunius peccant. Itaque, fide sublata, feris erunt similes, quarum vim omnes exhorrent, „ *Grot. de Jure B. & P. Lib. III. Cap. XXV. §. 1. n. 2. T. IV. p. 435. Edit. Lausan. 1752.*

(e) „ Quibuscumque voluntates suas „ submiserunt cives, si & imperio illo summo „ gaudent, adeoque illi a nemine, quam a Deo judicari, multoque minus a populo supplicio, aliisque pœnis „ adfici possunt, adeoque pestilentissimum est illud dogma „ Monarchomachorum, quod populus sit ipso rege, vel „ principe superior, & penes illum *realis*, penes hunc *personalis* tantum *majestas* reperiat. „

„ At quia tamen ea tenus voluntati summorum imperantium voluntates suas submiserunt cives, quatenus „ nus

ficoltà di ammettere, che l'assoggettarsi, che fa una quantità di uomini liberi ad un
So-

„ nus id exigit finis societatis civilis, vel reipublicæ,
 „ idest communis, ob quam potissimum in civitatem
 „ coaluerunt, securitas; non possumus non inde colli-
 „ gere, nefarie illos blandiri summis potestatibus, qui
 „ illis persuadent, licere, quod libeat, nec civibus ab
 „ imperantibus fieri posse injuriam, imo illorum vitam,
 „ existimationem, facultates, ipsorumque conscientiam
 „ ita in principum potestate, ac arbitrio esse, ut illis in
 „ solo obsequio relicta sit gloria. „ *Heinec. de Jur. N. &
 G. lib. II. cap. VII. §. §. 130. 131. pag. 202. Edit. Neap.
 1775.*

Questi sono i due estremi, nei quali s'inciampa con somma facilità ai nostri giorni. Un Macchiavellismo stomachevole in taluni, i quali privi di onestà, e di talenti, non fanno avvantaggiarsi, che colla depressione delle persone oneste, e colla depredazione di quelle sostanze, che, per rapirle più facilmente, hanno sognato, che sono di tutti. Altri poi, che oltre la sete dell'oro, sono ancora forniti di una ambizione sopraggrande, alzano le bandiere del Monarcomachismo per cattivarsi l'animo della turba, e del volgo, sempre desideroso di scuotere quel giogo, che attualmente sostiene, per quanto ragionevole sia, cercando in questo modo di contentare tutte quelle vili, e brutali passioni, le quali non tiene più ristrette nei suoi limiti quella Religione, che ambedue i partiti in questo pur troppo consoni, e concordi, benchè nel resto contrarij, hanno procurato di svellere dal cuore dei popoli cristianissimi, ed umanissimi.

Heineccio è un' accerrimo difensore della primigenia libertà, ed universale eguaglianza di tutti gli uomini, ma è ben lontano dal favoreggiare il Monarcomachismo, perciò si farà uso delle di lui ragioni contro di coloro, che vogliono fare la Sovranità, ed il Rè dipendente

Sovrano, ad una sovranità sia un contratto, che vengasi a formare fra due parti, il suddito, che si affoggetta, ed il Sovrano, che riceve la soggezione, nel qual contratto richieda quello la conservazione della sua felicità, e della quiete pubblica, e s' impegni questo ad invigilare, ed a prestare l' opera sua, affinchè mantengasi l' una, e l' altra. Si concede ancora, che siano ambedue le parti obbligate a stare ai patti, ad osservare le condizioni del contratto. Potrà dunque il Sovrano perchè tenuto a dei patti, a delle obbligazioni essere costretto all' osservanza delle medesime? Questo a giusta ragione può tenersi per il più grande scoglio dei Giuspubblicisti (f).

Si

dente dal popolo, perchè l' elesse, e gli si sottomise, allorchè era libero. Per tale motivo quest' ultimo Capitolo sarà corredato di molte note, tratte specialmente dall' Heineccio, affinchè si osservi, che gli argomenti, che si apportano da noi, non dipendono soltanto dai nostri principj, ma ancora da quelli di coloro, i quali sono di sentimento contrario riguardo alla primigenia libertà, ed eguaglianza degli uomini tutti. Heineccio però, come uomo quanto dotto, e perspicace, altrettanto onesto, non si abusa delle idee della libertà, e dell' eguaglianza, che vi può essere fra gli uomini.

(f) E' mirabile la varietà delle opinioni dei Giuspubblicisti su questo punto, molti de quali vorrebbero, pure favoreggiare la Sovranità, senza però recar dispiacere

Si tenga ben fermo, che qui si parla
sempre di un Sovrano assoluto, libero,
Mo-

cere alla moltitudine, nella quale sono i loro leggitori, ed ammiratori. Chi concede alla moltitudine un qualche giudizio, ed una autorità per isciorre il contratto, o supposto, o reale; chi esclude la moltitudine, e si restringe alle magistrature; chi attribuisce questa autorità al popolo per qualunque mancanza de' patti del Sovrano; chi solo per le pubbliche ingiurie; chi arriva ancora alle private, molti poi si restringono alla palese tirannia, ed alle crudeltà Neroniane, per le quali ammettono le detronizzazioni dei Regi, ed ancora, se fa di bisogno, la sentenza di morte, e la guerra contro de' medesimi, che viene poi ad essere sempre guerra civile. Sentenze in vero mostruose, ma che s'incontrano nella massima parte di quelli Autori, che sono l'ammirazione del Secolo. Qui se ne citeranno alcuni, affinchè possano essere riscontrati dagli Eruditi, quando abbiano piacere di essere al giorno di una questione troppo gelosa, e che non si deve assolutamente trattare appieno in quelli opuscoli, che possono andare per le mani di ognuno, quale è questo, come pur troppo si fa per un vil guadagno dai semidotti, e dagli stampatori di moda, i quali coi loro libri tascabili malamente trattano, e stroppiano, tante altre sentenze sì sacre, che profane, dalle quali deve tenersi lontano il volgo, e la moltitudine imperita.

Grozio *De Jure Belli, & Pacis* al Lib. I. cap. IV., che intitola *De Bello subditorum in Superiores* va titubando, e sembra indeterminato a quale sentenza debba appigliarsi, finalmente si determina a dire, che il suddito in alcuni casi possa detronizzare, e fare la guerra al suo Re, ma non mai ucciderlo per iniquo, che sia, perchè è persona Sacra, come appunto accadeva ai Tribuni della Plebe Romana nel tempo del loro Tribunato. Eccettua però da questi sudditi i sudditi Cristiani, ai quali dice vietato dal-

Monarca , ed in cui risiede la sovranità
tutta senza limite alcuno , e senza riser-

R

va ,

la legge Evangelica contro de' proprj Sovrani cio,chè non è vietato dalla legge naturale a quelli, che non si sono sottoposti al soave giogo della legge di G. C.. O bisogna dire, che costui sapesse bene di scrivere negli stadi di Principi Cristiani, e che non avesse volontà di farsi nè Turco, nè Idolatra Chinese, o che si è verificato in lui su questo punto, che *aliquando bonus dormitat Homerus*. Il Gronovio però (*ivi n. 76. pag. 344. T. 1. Edit. Lausan. 1751.*) gli fa una buona ripassata, e sostiene la sentenza contro la Sovranità, ed i Sovrani cattivi, i quali vuole detronizzati, come lo vuole il Milton, che egli allega, ed il quale dice delle cose veramente miserabili contro un celebratissimo Testimonio di Tertuliano riguardo al rispetto innarivabile dei Cristiani dei primi secoli verso di quei Sovrani ancora, che erano pure moltri di crudeltà.

Enrico Coccejo, dopo avere dimostrato, che per niun conto si deve resistere al Principe, quantunque cattivo, per avere il Popolo, e la moltitudine trasferito nel Principe stesso qualunque suo diritto, e giudizio circa il governo, e l'amministrazione del Principato, quando si è al punto del Principe Tiranno, viene ancor egli alla detronizzazione, ed all' espulsione di un tale Principe. Così egli ad §. XI. pag. 375. cit. T. oper. Grotii, *merito autem auctor (Grotius) excipit calum, si Tyrannus esse incipiat, i. e. hostili animo in exitium totius populi, vel etiam partis feratur. Nam tunc finis delati imperii, qui in tuendo populo consistit, cessat, non enim administrat jura populi, qui perdere, & delere populum vult.* Quanto si abbia a valutare questa ragione si veda n. 63.

Il Barclaiò, con tutto che difensore grande dei Regj diritti, pure quando siamo al punto: *Si Rex Hostis Publi-*

va, in una parola di quel Sovrano, che riconosce ogn'altro individuo dello stato suddi-

cus fiat, ancor egli è per la detronizzazione *Lib. III. cap. 16.*

Burlamacchi fa cessare d'esser Re il Re Tiranno, e che viola i sagri diritti di natura, e così trova il modo di sbalzarlo dal Trono. *Principes du Droit Naturel.*

Palthenio nella *dissert. de detroniz.* è più incoerente a se stesso degl' altri, poiche concede, che possa il Popolo detronizzare il legittimo Rè, che non stà ai patti, ma non vuole, che questo medesimo popolo possa giudicare il suo Re, che viola i patti. Per qual via dunque lo detronizzerà? Per quella del capriccio, e del tumulto irragionevole? *Apud Boehmerum jus Pub. n. 5. pag. 640. Edit. Francfor. 1758.*

Più gotica ancora è la sentenza di Hottomano, Pietro Martire, Pareo, Daneo, Giunio Bruto, i quali sono citati da Coccejo *ad §. vi. pag. 365. cit. T. Oper. Gror.* Pretendono costoro, che il Popolo, e la moltitudine non abbia alcun diritto di resistere al Principe, che comanda cose ingiuste, ma che sia bene presso de' Magistrati, quafiche in un Regno Monarchico i Magistrati non siano egualmente sudditi del resto della moltitudine. Grozio ben confuta i delirj di costoro al suddetto §. vi. del cap. vi. del Lib. I.

Boehmero però più di tutti questi altri riservato al fine della sua opera (*Jus Pub. Univers. Pars Spe. Lib. III. Cap. IV. §. 32. & 33.*) avverte, che quantunque sembri, che si possa difendere in *Teorica* l'autorità della moltitudine di detronizzare il proprio Sovrano empio, crudele, e tiranno, con tutto ciò confessa, che non si può mai ciò ridurre alla *prattica*. E per verità quest'Autore nella sua opera dà lumi tali, coi quali bastantemente si difende la sentenza contraria, e per la *prattica*, e per la *teorica*, e fra gli altri luoghi *Lib. I. dista Part. Cap. II. §. XX. & seq. cum. suis notis.*

Heinec-

dito egualmente alle leggi, che a se solo, quale è il vero Monarca, il quale ezian-

R 2

dio

Heineccio finalmente sempre lodabile viene di pari passo con Boehmero; le di lui parole troppo giuste, e sensate non si devono omettere a confusione di coloro, per i quali niente vi è di sacro, e di sicuro, quando non favorisca le di loro indiscrete brame. Così egli *al §. 131. del Cap. VII. lib. II. cit. oper.* „ Qui summi Imperantes a nemine, præterquam a Deo judicari, multoque minus supplicio adfici possunt a populo: merito inde colligitur, sacrosanctum esse omne summum imperium, sacrosanctos & ipsos Imperantes, adeoque maximum crimen merito habendum esse illud, quod perduelles, rebelles, & seditiosi admittunt. Quin quamvis forte inthesi concedendum sit, iis, qui hostilem animum adversus Populum ostendunt, tamquam tyrannis, posse resisti: in Hypothesi tamen illam regulam fere inutilem esse, certissimum est, quia Imperantes a nemine, præter Deum, judicari, adeoque, & ab illo solo decidi potest, vere ne hostilem animum adversus populum gerant, nec ne. „

Se non fosse lecito a chichesia il riscontrare, e l'assicurarfi delle opinioni dei furriferiti Giuspubblicisti intorno al poterli sottrarre o no dalla ubbidienza del proprio Sovrano, forse potrebbero crederli alterate le di loro sentenze, tanto poco caso si è fatto del giudizio di coltoro tu di ciò, quando si è menato tanto fracasso contro d'alcuni Teologi, i quali coi medesimi principj di questi Giuspubblicisti hanno ammesso la sottrazione dall'obbedienza ai Regnanti empj, che sforzano i proprj sudditi alla prevaricazione, all'irreligione, ed all'empietà. O non si doveva menare tanto fracasso contro di si fatti Teologi, ovvero dovevano quei Giuspubblicisti, che sostengono un'eguale sentenza, quegli oracoli, ed Interpreti della natura, e delle genti essere censurati in egual modo

dio riconosce egualmente sudditi qualunque Magistratura , Consiglio , o Parlamento del suo stato . Quando parlasi di un simile Sovrano , di un vero Monarca , per niuna ragione il suddito , o siasi particolare individuo , o siasi corpo di Magistratura può sottrarsi dalla legittima autorità del suo Sovrano , nè può ribellarsi , o prendere le armi per costringere il suo Principe a quei patti o generali , o particolari , o espressi , o taciti , che furono fatti , e giurati , allorchè fu al medesimo destinata la pienezza della Sovranità .

LIX.

Il contratto , che viene a farsi tra Sovrano , e Suddito nella destinazione della persona eletta al Principato , non cammina
con

modo , ed ancora di più di coloro , i quali più mitigati della maggior parte dei mentovati Protestanti , o difesero , o scularono quelli , che si erano sottratti dall'obbedienza di alcuni mostri della natura , nemici della Cristiana Religione Cattolica , e degli uomini tutti , ai quali convenivasi quello di Claudiano *de Bello Gild.*

- » Instat terribilis vivis morientibus heres ,
- » Virginibus Raptor , thalamis obscænus adulter ,
- » Divitibusque dies , & nox metuenda maritis .

con quella perfetta egualianza , con cui camminano gli altri contratti tutti , nè in questo contratto può esservi questa eguaglianza perfetta per una ragione intrinseca alla cosa medesima . Nasce al certo in questo contratto , come in qualunque altro , una reciproca obbligazione fra Sovrano , e sudditi , ma l'obbligazione non è eguale dall'una , e dall'altra parte . L'obbligazione dei sudditi è perfetta in tutte le sue parti , in quanto che i sudditi sono per dovere tenuti alla osservanza dei patti , ed alle condizioni , per cui si sottoposero al sovrano , ed alla sovranità , *ut in civilem catum coirent* , ed a questa osservanza possono essere obbligati dal Sovrano *colla forza coattiva* . Ma il Sovrano , quantunque manchi a se stesso , manchi alla società , ed ai sudditi non osservando ciò , che richiede la natura stessa della civile società , o l'ordine naturale , contuttociò non può essere *coattivamente sforzato* dai sudditi all'osservanza di questi doveri , e di questi patti o espressi , o taciti , che sempre s'intendono esservi . Questa dottrina , che tutta è di Boehmero , viene con ottime ragioni dal medesimo sapientemente fiancheggiata (g) . Allora-

(g) „ *Boehmer. Jus Pub. univ. P. Spec. Lib. I. Cap. 21. §. XX. n. c.*

lorchè un popolo si sottomette all'altrui dominio si spoglia, e rinuncia a qualunque diritto di resistere, e di opporsi colla forza, come gli compete nel suo stato naturale. Imperciocchè, se fosse permesso ai sudditi di resistere al Sovrano, lo sarebbe per il diritto, che ha dalla natura l'uomo libero, e padrone di se di ribattere la forza colla forza, l'ingiuria colla vindice repulsione della medesima; ma questo è lo stato naturale, a cui hanno rinunciato i sudditi, dunque sarebbe permesso ai sudditi di ritornare nello stato naturale, e di cessare di essere sudditi. Ora questo è quello, che non può essere permesso nella civile società; poichè se fosse permesso ai sudditi, ed al popolo tutto di ripristinarsi in quello Stato naturale, a cui hanno rinunciato nell'unirsi in civile società, si scioglierebbe qualunque vincolo, ed unione di società civile, e si sovvertirebbe qualunque ordine nella Repubblica. Ma fino a che i Cittadini *coeunt in civilem societatem*, è necessario, che si mantenga l'ordine civile, il vincolo, e l'unione della società civile. Dunque o cesserà d'esservi questa società, questo popolo, ed allora risaliremo ai diritti di società naturale (Cap. I.), o essendovi, e mantenendosi la società civile, non potranno il Popolo, i Cittadini, i sudditi, che rinun-

cia-

ciarono a quanto gli competeva nello stato naturale, ripristinarsi nei diritti di questo, nè per conseguenza usare della forza coattiva contro il Sovrano, e la Sovranità. Che poi venga a sovvertirsi qualunque ordine, e qualunque vincolo della Società civile, allorchè il Popolo, e la moltitudine pretende ripristinarsi nei naturali diritti, è manifesto, competendo in questa supposizione ad ognuno della moltitudine il giudizio, e la forza contro del Sovrano, e della Sovranità, come ancora contro chiunque voglia ostare, e far fronte a quanto egli crede competersigli. Imperciocchè cessata nello Stato civile la Sovranità, cessa la subordinazione, cessando la subordinazione, ognuno ha eguale diritto indipendente, gli eguali diritti indipendenti nella società civile, che suppone la dipendenza, e subordinazione, cagionano l'Anarchia, dalla quale ne viene per necessità il rovesciamento di tutto l'ordine, e d'ogni vincolo di società.

L X.

Nè si tema, che per questa mancanza di forza coattiva dalla parte de' sudditi, venga a mancare quel vincolo di unione, che colle reciproche, e scambievoli obbligazioni congiunge, e tiene unito il Sovrano

ai sudditi. Questo vincolo sebbene ineguale, perchè prodotto da obbligazioni ineguali, sempre rimane, poichè l'ineguaglianza d'obbligazione è posta tutta in un' *accidentalità*, qual' è quella di non ammettere una forza coattiva contro il Sovrano, alla quale per la necessità del buon' ordine, e della pubblica felicità dovettero rinunziare i sudditi nell'atto, in cui si unirono ad essere cittadini. Essere poi cosa accidentale alle obbligazioni de' Contratti, che vi sia, o non vi sia una esterna coazione, la quale costringa all' osservanza de' patti non si può mettere in dubbio, tosto che le obbligazioni dei contratti rimangano in tutta la di loro forza, siavi, o non siavi la coazione esterna. Ma così è, che rimangono con tutta la di loro forza. Poichè ogni obbligo di contratto è pienamente prodotto dalla fede, che impegnasi nel contratto, alla qual fede si è egualmente tenuto, siavi, o non siavi la forza coattiva. Per la qual cosa i Sovrani, che non possono essere sforzati dai Sudditi all' adempimento degli obblighi, e doveri si naturali, che civili, sono però ingiusti, se li trasgrediscono, e sono in modo tale moralmente tenuti alla loro fede data, che un Sovrano mancatore di parola, e che ingiustamente abbandona gli obblighi di natura, e di Società è in elecazione degli uomini
tutti,

tutti, oltre al conto, che deve renderne all'ente supremo, cui solamente egli è sottoposto (h).

LXI.

Al lume di queste Teorie si analizzino ora quelle conseguenze degli oppositori, che sembravano si forti, e tanto rilevanti. Queste furono: *I Sovrani, ed i rappresentanti la Sovranità sono tenuti alle condizioni, colle quali furono rivestiti della Sovranità, per il buon ordine, e per la conservazione della pubblica felicità.* Sono al certo tenuti: e se il governo non sarà assoluto, o *Monarchico*, ma *Repubblicano*, o *misto*, il Sovrano, ed i rappresentanti la

S

So

(h) „ Nec dubitari potest, quin pacta servanda sint; cum enim, qui aliquid promittit, mentem suam de dando aliquid, facendove sive verbis, sive aliis signis prodat, verbis vero ita utendum sit, ne alter decipiatur: consequens est, ut & a paciscentibus omnem fraudem, omneque abesse oporteat mendacium, adeoque standum sit promissis, pactisque omnibus deliberato animo initis, & hinc nihil debet fide data esse *sanctius*, nihil *perfidia* detestabilius, „ §. 406. Fides vero hic nobis nihil aliud est, quam promissorum pactorum impletio, adeoque vere Cicero *de Offic. lib. I. 6.*, quamvis parum accurate ad grammaticorum regulas, „ *Fidem adpellatam*, ait, „ *quia fiat, quod dictum est.* Heinec. *de Jur. Nat.*, & *Gen. lib. I. cap. XIV.*, & *XV.* Vedasi ancora la nota d. p. 125.

Sovranità potranno essere giudicati da quelli, presso de' quali risiede la somma del potere. Se il governo sarà Monarchico, ed il Sovrano assoluto, ed indipendente, farà questo tenuto al buon'ordine, ed alle condizioni, come ogni uomo, che è tenuto a conservare l'ordine naturale, e ad obbedire alla legge di natura. *Sarà tenuto non meno, che siero tenuti i Cittadini alle condizioni, alle quali si assoggettarono.* Moralmente sì, in altro modo nò. *Ognuno obbligato a de' patti, può essere costretto ad osservarli.* Quando vi sia una potenza legittima, che possa costringere l'una, e l'altra parte obbligata, va bene: quando questa potenza non vi sia, allora nascerà l'obbligazione *imperfetta* da una delle due parti. Ora questa potenza legittima è quella, che non si troverà mai sopra il Sovrano, come si è dimostrato col Boehmero (n. 55.) *Dunque potranno i Sovrani, ed i rappresentanti la Sovranità esser costretti ad osservare le condizioni.* Se non saranno Sovrani assoluti, e Monarchi, ma soli Capi *Ministeriali* di una Repubblica, o Governo misto, allora vi sarà una podestà legittima su di questi, cioè nella società vi sarà un corpo morale, presso di cui è la Sovranità, la quale può costringere questi *Capi Ministeriali*. Altrimenti va la faccenda, se si parla di Sovrano assoluto, e Monarca indipendente del tutto, e che

che *imperat pleno jure*. Se i Monarchi assoluti, ed indipendenti potessero essere costretti dai sudditi all'osservanza de' patti, e delle condizioni, i sudditi sarebbero da più del Sovrano, gl' inferiori del Superiore, il che è assurdo. *Potrà costringere all'osservanza di questi obblighi quella moltitudine, presso di cui per diritto di natura stà il potere supremo*: Cioè stava il potere supremo. (i) Subito che i componenti la moltitudine si unirono in civile società, e rinunciarono al supremo potere, eleggendo uno, il quale fosse di quello rivestito, il supremo potere non è più presso della moltitudine, nè vi può tornare, se quello, presso di cui è, non lo lascia, o non lo abbandona(k). Dunque questo supremo potere,

S 2

che

(i) Si osservi la notapp. del n. 47., la quale è tutta a proposito per abbattere questo preteso supremo potere della moltitudine.

(k) *πρωτον* illud *πευτος*, quo in transversum adhi vi-
 ,, ri doctissimi (quos refert Franc. Bud. Hist. jur. natur. &
 ,, gent. §. 52.) populo omnia permittunt in Reges, &
 ,, Principes, in eo consistit, quod constituentem semper
 ,, superiorem esse existimant constituto, quodque adeo po-
 ,, pulus, qui sibi regem, & principem constituerit, non
 ,, possit non rege, vel principe illo constituto a se esse su-
 ,, perior. Sed id non minus absonum est, ac si servus,
 ,, qui se ultro domino alicui in servitutem obnoxium addi-
 ,, xit, se se domino superiorem dicere vellet, quia sibi
 ,, ipse

che per diritto di natura rimane presso della moltitudine unita in civile società , è una ipotetica chimera dei sognatori di sistemi , ovvero un fantoccio dei ribaldi , che tentano di ribellare i sudditi contro della legittima sovranità . *La moltitudine de' Cittadini si è spogliata del Sovrano potere in beneficio proprio , non del Sovrano , e se n' è spogliata con la condizione di riassumerlo ogni qual volta cessi il pubblico beneficio , ed utile .* Molti equivoci in poche parole . La moltitudine si è spogliata del supremo potere determinandosi a vivere in società civile , perchè non è combinabile essere uniti in società civile , e ritenere tutti singolarmente quella podestà , che la natura dette ai Capi di Famiglia , o quella libertà , che concedè a chi rimaneva privo del Capo, e Signore, che dato gli aveva il suo nascere , ed esistere nel mondo (Cap. III.). Tale è la natura presente dell' uomo , che non

„ ipse dominum constituerit. Vide *Grot. de Jur. B. & B. Cap*
 „ *I. §. 2. v. H. Zach. Huber. diff. Lib. II. p. 124. seq.*
 „ Potius ratio ipsa satis agnoscit, eum non posse dici su-
 „ periozem, qui alterius voluntati voluntatem suam ita
 „ submitit, ut voluntati suæ veluti renunciarit. Quod cum
 „ faciat *Populus*, ubi coalescit in *Remp.*, qua, quæso, fron-
 „ te is rege se superiozem dicet? *Heinet. de Jur. nat., & Gent.*
Lib. II. cap. VII. §. 130 in nota pag. 202. Edit. Neap. 1775.

non può ammettere sicurezza, ordine, e tranquillità, ove tutti i componenti lo stato di unione, e di società hanno le medesime facoltà, ma non hanno lo stesso genio, possono avere i medesimi fini privati, ricercandoli con diversi modi, coll'escludersi vicendevolmente l'un l'altro, e risentire i medesimi comodi, ed utili dalla cosa stessa, la quale non può essere in possesso di tutti egualmente. La prova di questa asserzione la somministra una sola occhiata superficiale, che si dia sù dell'uman genere (1). La moltitudine pertanto nel forma-

(1) „ Quum plures socii eundem finem, eademque
 „ media intelligere, & velle non aliter possint, quam si
 „ uni, pluribusve id negotii detur, ut de fine, mediisque
 „ ad finem assequendum necessariis dispiciant, consequens,
 „ ut idem fieri oporteat in civitate. * Denique quum aliis
 „ negotium dare idem sit, ac *voluntatem suam alterius,*
 „ *vel aliorum voluntati submittere*: per se patet, cives Reip.
 „ omnes voluntates suas uni, pluribusve submittere de-
 „ bere, (come dunque potranno essere tutti i Cittadini egua-
 „ li?) „ adeoque eum, eosve imperare, cui, quibusve cives
 „ voluntates suas submiserunt.

„ * Non aliter fieri potest, ut plures idem velint, quam
 „ per *conspiratorem*, ut omnes idem sentiant, & velint,
 „ vel per *submissionem*, ut plures voluntates suas unius,
 „ vel plurium voluntati submittant. Prius nunquam spe-
 „ randum esse, facile ii intelligent, quibus perspecta sunt
 „ contraria hominum studia, ingeniorum stupor, diversae-
 „ que voluntatum inclinationes. Senec. Epist. 102. *Putas tu,*
 „ *posse*

mare unione si è spogliata di ciò, che non poteva ritenere, volendo vivere in società civile, e che doveva necessariamente far cadere in altro soggetto, o questo sia un solo individuo, o sia un corpo morale. I proprj utili, i proprj comodi, i proprj vantaggi (n. 33.), indussero la moltitudine a vivere in società; per l'ordine, e per la quiete doveva necessariamente scegliere un soggetto, e determinare una forma di Governo, presso di cui stasse quel supremo potere, che non potea più ritenersi dai singolari individui della moltitudine, come nei medesimi risiedeva, allora quando erano dispersi, e non uniti. Ed eccoci ritornati al principio, che la scelta del Sovrano, e della qualità del Governo è presso del Popolo, e della moltitudine, ma non è in arbitrio della medesima il dare, e non dare la somma del potere alla destinata Sovranità (n. 45.). Finalmente la condizione di riassumere il supremo potere, la quale si vuole, che abbia posta la moltitudine nell'eleggere la sovranità, è un'altra ridicola

Ipc-

„ *posse sententiam unam esse omnium? Non est unius una.*
 „ *Itaque superest modus desterior, ut plures voluntates*
 „ *suas alterius, vel plurium voluntati submittant.* „ *Heinec.*
 „ *ibid. Cap. VI. §. 115. pag. 196.*

Ipotefi, è un' altro iniquo fantoccio fdi quelli, de' quali fi è detto, che non poffono fuffiftere per la di loro contradizione, ripugnando quefta riaffunzione di fuprema podetà nel Popolo tutto, già fatto fuddito, come fi è veduto alla no.(pp) della p.94. e ripugnando quefto potere negl' individui tutti della focietà coll' unione de' medefimi in civile focietà(n.47.) Ciò che non ripugna è, che la deftinazione della foveranità fia fatta condizionatamente, e venga confegnata al Sovrano *addita lege, Commifforia*, ma la foveranità per fe fteffa non può patire di caducità. Nelle foveranità non perfette, ed in cui il Sovrano non fia deftinato ad effere affoluto Monarca, ma che per i *patti inaugurali*, per i *pacta conventa*, o fimili, come nella Polonia, venga a dividere il fuo potere legislativo, e la fua autorità fuprema con gli ordini civili, viene la foveranità a rifiedere non nella moltitudine indiffinta dei Cittadini, ma in quel corpo morale di foggetti, offia in quell' ordine di perfone, ed in quella magiftratura, a cui fu deftinata da quelli, che *in civilem coetum coierunt* (m). Ma in quefto modo
 nè

(m) „ Contingere potest ut Imperium alicui tradatur „ certis pactis adftrictum, additaque lege commifforia, fi pactis „ ctis

nè la moltitudine costringe il Sovrano supremo, cui fu destinata la sovranità, nè la sovranità stessa rimane perduta, ed annientata dai sudditi, che è quanto si diceva essere assurdo, nè potere mai accadere.

LXII.

Si cessi dunque di ripetere, che violandosi dal Sovrano quelle obbligazioni, che contrasse per quei patti primitivi, coi quali fu depositata nelle di lui mani la sovranità, viene ad essere annullato il contratto sociale fra il Sovrano, ed i sudditi, che questi recuperano la loro antica libertà, che quello cessa di essere Sovrano; e finalmente che non vi è di bisogno di formare un Tribunale, il quale giudichi, e decida sopra delle patenti ingiustizie, contro delle quali reclama il buon senso, la ragione, e la natura tutta.

Sic-

„ Cui illis non satisfiat. Tunc vero injuriam non fieri
 „ imperantibus, ubi, subinde moniti, civium libertatem
 „ opprimere non desinant, si illis abrogetur imperium, ex
 „ natura pactorum facile intelligitur. *Heinec. ibid.* §. 134.
 „ pag. 204.

„ Plane si Populus regem fecerit *non pleno jure*,
 „ sed *additis legibus*, poterunt per eas leges contrarii actus
 „ irriti fieri, aut omnino, aut ex parte, quia eatenus
 „ Populus jus sibi servavit „. *Grot. de Jur. B., & P. Lib.*
II. Cap. XIV. §. 2. T. III. p. 50.

LXIII.

Siccome si è detto , che non si voleva , perchè non conviene , trattare la causa della sovranità in tutta quell' estensione, che si potrebbe , si tralascierà di qui riportare, e confutare tutti i sofismi di G. G. Rousseau , de' quali , chi fosse per gradirla , troverà una assai sensata , benchè ristretta confutazione presso l' Autore *De l' Autorité des Deux Puissances* (n), il quale tratta questo punto magistralmente . Qui basti d'aver veduto con il Boehmero (n. 59.), che questo contratto primitivo , in qualsivoglia modo venga supposto , non si può disciorre per qualunque ingiustizia , che sia per commettere un Principe Sovrano , non essendovi alcuna superiorità maggiore , che possa coartarlo a deporre gli acquistati diritti per il contratto , che si vuole, esservi fra il Sovrano , ed i sudditi : ed essendo nel tempo stesso del tutto falso , che la necessità del ben pubblico possa autorizzare il Popolo suddito a rivendicare i pristini diritti , de' quali si spogliò nel così detto contratto sociale . Anzichè il ben

T

pub-

(n) *T. I. Part. II. Chap. IV. §. III. Edit. de Strasbourg. 1781.*

pubblico appunto, la felicità della Repubblica è ciò, che non può permettere la rivolta dei sudditi per qualunque abuso, che possa fare il Sovrano del suo potere, e per quanto mai esso manchi alle condizioni del contratto, o vero, o supposto, o tacito, o espresso. Imperciocchè la base, ed il fondamento degli obblighi tanto del Sovrano verso i sudditi, quanto dei sudditi verso il Sovrano, è la conservazione dell'ordine naturale, il pubblico bene, la felicità della Repubblica. Ma così è, che queste tre cose non si possono mai conservare nella rivolta de' Sudditi contro il Sovrano, benchè tiranno: viceversa, benchè vengano gravemente offese dall'empietà di un Sovrano tiranno, non si perdono però mai del tutto, quando il Popolo suddito rimanga fedele, ed obbediente al suo legittimo Signore. Che la rivolta tolga del tutto l'ordine civile, e naturale, la quiete, e la felicità pubblica, è patentemente chiaro per l'Anarchia, che deve necessariamente produrre, onde invece di rimediare ai disordini, per cui si vorrebbe autorizzata la rivolta, si va con questa necessariamente incontro a dei mali maggiori. La rivolta adunque rovescia, non mantiene la base, ed il fondamento del preteso contratto sociale, non si può dunque praticare quella per mantener questo. All'op-

po-

posto poi, per quanto iniqua possa essere la condotta di un Sovrano despota, e tiranno, potrà bene essere gravosa in alcune circostanze, ma non in tutte, come è rovinosa l'Anarchia, potrà rendere infelici alcuni individui dello Stato, e per qualche tempo, ma non tutti, e lungamente, come fa l'Anarchia, che di tutto si abusa, ed a tutti è ingiuriosa. Con una sola occhiata, che si voglia dare alla Storia de' Regni, e delle rivoluzioni, si comprenderà facilmente, quanto maggiore sia il disordine apportato alla Società dalle rivolte, e ribellioni de' Popoli, di quello che antecedentemente recassero i governi oppressivi, o perche tali, o perchè così pretesi. Per quanto dunque l'oppressione di un Sovrano tiranno possa disturbare la base del preteso contratto sociale, non l'annienta però, e non lo distrugge del tutto, come lo distrugge la ribellione dei sudditi contro del loro Sovrano. E' una verità riconosciuta da tutti, che la guerra civile (conseguenza necessaria della rivolta de' sudditi, e dell'Anarchia), è affai più dannevole di qualunque ingiusto dominio. Poichè i mali, che produce un dominio ingiusto, non sono che accidentali, derivando dalle disposizioni particolari di un Principe, che può mutarsi, e che sicuramente cesserà d'esistere dopo qualche tempo, ma non derivano dall'essenziale costituzione

dello Stato, nè dalla intrinseca natura della cosa stessa, quali sono i mali dell' Anarchia, che sempre rimangono, non avendo, nè potendo questa avere alcuna legge stabile, e fondamentale, come hà qualunque governo per mal diretto, che sia, e per quanti abusi possano in quello introdursi. Ad onta degli introdotti abusi, rimangono intatte le leggi fondamentali nei governi, il che non può accadere nelle rivolte, e nelle Anarchie, perchè in queste, ruinata l' autorità, la quale non s'appoggia ad alcuno, produconsi dei mali permanenti su di tutti, perdendo il suo vigore ogni legge naturale, e positiva, *Extra dubium est, (dice Puffendorfio) (o), sanam rationem satis dixisse, post multiplicatum genus humanum, decus, et pacem, atque incolumitatem ejusdem subsistere non potuisse, nisi constitutis civitatibus, quæ sine summo imperio intelligi nequeunt.* „ Annientata dunque la Sovranità, come l'annienta la rivolta, e l' Anarchia, *civitates intelligi nequeunt*, cioè quelle unioni, che formano la base, ed il costitutivo, e l'essere del contratto sociale. Non si avrà in questo caso nè contratto, nè società, nè un corpo morale, ma un complesso di viventi,
per

(o) *De, Jur, N. & G. Lib, VII, Cap. III, n, 1.*

per la viziata, e corrotta natura degli uomini, atti, e disposti a distruggersi l' un l' altro all' opportuna occasione del maggiore utile, e comodo particolare, come vedesi accadere nelle masnade dei ladri, e degli assassini.

LXIV.

Non si negherà al certo, che vi siano stati dei Principi talmente malvagj, e brutali, che ogni legge ed umana, e divina si posero sotto i piedi, e che possono ancora esservi in futuro (poichè ciò, che è stato, può tornare ad essere) di quelli, i quali con ogni sorta di violenza fian per dare dei comandi contrarj talmente alla legge naturale, ed alla ragione, alla divina legge positiva, ed alla essenziale costituzione della società, che l'ingiustizia sia evidente, ed inescusabile in modo, che *nulla tergiversatione celari possit*. Intendasi però sempre dei principj chiari di queste leggi, dei principj di prima intuizione, (p) non delle

(p) „ Cognitio legum harum (publicarum universalium) quædam omnibus hominibus inest, iisque quasi *connata* videntur: ast hoc de *principiis primis*, „ & *communibus* est intelligendum; imo hæc cognitio „ est admodum *rudis* propter naturæ depravationem „ *Bohmero J. P. Univers. Pars gen. Cap. III. §. II. n. 9. p. 72. Edit. Francf. 1758.*

delle induzioni, ed illazioni, che da principj chiari può ricavare l'umano raziocinio, poichè coloro, che hanno parte, ed interesse nelle cose, da principj certi ricavano conseguenze la maggior parte delle volte fallaci, e sempre pericolose (q). Nella supposizione pertanto, che le leggi siano evidentemente ingiuste, ed opposte alla legge divina, e naturale, il suddito è dispensato dall'obbedire à tali comandi sì patentemente ingiusti; perchè *obedire oportet magis Deo, quam hominibus*, ed i nostri Padri ce ne hanno dati degli illustri esempj, col soffrire dai crudeli mostri della Gentilità, che calcavano il Trono legittimamente, ogni cruciatio, piuttosto che violare la Religione divina; coll'andare incontro a morte, piuttosto, che far perdita dell'

(q) „ Probe tamen observandum, a Civibus turbulentis, aut querulis multa Principum facta pro injuriis traduci, quæ tales minime sunt, scilicet quod ab ipsorum judicio discrepat, id tamquam male factum damnatur, & Jupiter neque serenus, neque pluvius omnibus placet: Atqui quemadmodum propter varietatem ingenii humani, & male copiosa multorum desideria, fieri non potest, ut Reip. administratio singulis civibus aequè arrideat: ita si quis pro injuria statim habere velit, quod ipsi displicet, vel civitatis dissolutionem quaerit, vel ipse imperare cupit „ *Puff. de Jur. N. & G. lib. VII, Cap. VIII. §. V.*

dell'onestà naturale di animo, e di corpo; conservando però sempre ne' loro cuori tutto il rispetto, e la maggiore subordinazione alla sovranità (r). Questo è quello, che Dio vuole dall'uomo in caso di un comando *evidentemente* ingiusto; e deve essere ingiusto *evidentemente*, essendo nel dubbio la presunzione sempre in favore di chi ha la suprema Podestà.

L X V.

Piuttosto che rovesciare l'ordine della natura, ed annichilare qualunque forma di governo, come accaderebbe quando il suddito volesse arrogarsi l'autorità d'esaminare le leggi, e di porre a sindacato e queste, ed il Sovrano legislatore, si fugga, se non valgono le umili, e ragionate rappresentanze al Sovrano, come avverte Heineccio (s), e si armi ogni suddito di quella rasi-

(r) *Tert. Apolog. Cap. 17. apud Grot. lib. I. Cap. IV. §. 7. pag. 346.*

(s) „ *Civibus in summa calamitate constitutis liceat quidem omnia experiri, ut jus suum obtineant, immo, & imminente majore periculo, patriam, dulciaque relinquere arva: non tamen arma corripere adversus principem, vel Remp. Heinecc. ibid. §. 133.*

fegnazione, e sofferenza, che è opportuna nelle somme calamità, essendo necessario, al dir di Tacito (t), il sopportare i Principi malvagj, come lo è il sopportare l'inondazione, o la sterilità. I vizj vi saranno, finchè vi saranno uomini; ma i Principi buoni compenferanno i cattivi. Faccianfi dunque de' voti al Cielo per ottenerne sempre de' buoni, ma si sopportino ancora quelli, che non sono tali, essendo indubitato, che per volontà del supremo disponente Iddio regna il giusto, e l'ingiusto, il buono, e l'iniquo: ma il giusto, ed il buono per un di lui dono, l'iniquo, e l'ipocrita dato dall'ira celeste ai popoli, ed ai regni a guisa delle altre calamità tutte in punizione dei mali, e dei misfatti del popolo, o della società (v). Per quanto però empio esser possa il Sovrano, è certo, che qualunque azione, che fossero per fare contro la volontà sovrana i sud-

(t) „ Quomodo sterilitatem, aut nimios imbres, & caetera naturæ mala, ita luxum, vel avaritiam dominantium tolerate. Vitia erunt donec homines, sed neque hæc continua, & meliorum interventu pensantur, Tacit. *Hist. Lib. iv. pag. 372. Edit. Amstel. an. 1631.*

(v) „ Qui regnare facit hominem hypocritam propter peccata populi „ *Job XXXIV. v. 30.* „ Dabo tibi Regem in furore meo „ *Osee XIII. v. 11.*

fudditi, o molti queſti ſiano, o alcuni particolari, non farà mai una pubblica azione autorizzata dalle leggi di natura, e delle genti, ma ſarà un'azione privata, come avverte Puffendorfio, (x) un privato volere di alcuni pochi, il quale non ſerve, che ad introdurre il diſordine, e la confuſione, come appunto ſi vuole da coloro, i quali ſotto il preteſto del mal governo tentano di opprimere tutti gli Ordini della Repubblica, per ſodisfare l'empie di loro brame. Saggiamente a queſto propoſito riflette un dotto Autor Francese (y), che dalle ribellioni dei popoli, per quanto grandi ſiano le promeſſe, e luſinghevoli le ſperanze, non ſi ricava però altro, che maggiori ſciagure, ed oppreſſioni, che più duro ſervaggio, e ſchiavitù, teſtificando l'esperienza, che „ la Révolte commence toujours „ par le cri de la *Libertè*, e finit par la „ *ſervitude* „ (z). La qual coſa conducen-

V

do,

(x) „ Quidquid vel ſinguli cives, vel multi, vel etiam „ *omnes*, excluſo Rege, aut citra, vel contra ejus aucto- „ ritatem, & juſſum voluerint, aut egerint id haud „ quaquam pro voluntate, aut azione civitatis eſt habendum, ſed pro voluntate, & azione privata. *Puff. de Jur.* „ *N.*, & *G. Lib.* vii. *Cap.* ii. §. 14.

(y) De l'Autorité des deux Puiffances. ii. Par. Cap. IV. §. 11. Edit. de Straſbourg. *alias* Liege 1721.

(z) La Storia di tutti i tempi ci fa conoſcere la verità

do, come ognun vede alla destruzione, ed alla massima ruina della società, viene ad essere evidente l'impossibilità di una ipotesi tanto stravagante, e mostruosa, quale è quella, che dà ai sudditi l'autorità del giudizio, e la podestà di difendersi contro un assoluto Sovrano, costringendolo a mantenere le condizioni, e gli obblighi di società. Queste due facoltà, come si è fino ad ora dimostrato, non possono mai essere presso l'intera turba de' sudditi, nè presso qualunque parte, e qualità de' medesimi in un governo Monarchico, ogni qual volta

ta

rità di quest'assioma politico del nostro Autore, e ce lo fa conoscere con tanta evidenza, che sarebbe pedanteria il volerne riferire le testimonianze, ed i fatti. Uno del secolo passato serva per tutti, come quello, che più al vivo dipinge i mali, e le calamità, che al presente va deplorando tutta l'Europa. E tratto questo dal *Journal du Parlement au 5. d' Aout 1648*. Sono le parole del Duca d' Orleans, il quale parla ai sollevati, che lo avevano tirato al loro partito. „ Les dèfordres (dic'egli), que vos „ Assemblées causent dans l'Etat sont augmentés à tels „ points, que toutes les provinces sont dans une disposition prochaine à la revolte. Les peuples ne paient plus „ un telton; les bureaux ont été jetés dans les rivières; „ faute d'argent, les alliés sont prêts de rompre; les ennemis comptent pour rien toutes les grandes pertes, „ qu'ils ont faites, par l'espérance de regagner par la „ revolte prête à éclater, plus qu'ils n'ont perdu depuis „ tant d'annees „ Non vi è bisogno di commenti, nè di riflessioni. I fatti parlano.

ta si voglia mantenere l'Ordine, la Tranquillità, ed il Ben pubblico nello Stato, il che è il fine di ogni Società (*).

V 2

Tem-

(*) Prefa per il corta la Storia dell'uomo la più sicura, si sono dimostrate, come sembra, le verità suddette colla ragione naturale, e si sono confermate col sentimento dei migliori Giurpubblicisti; non quasi che si giudicasse, esserè necessario il di loro voto, e la loro sentenza, affinchè se ne debba andare persuasi, nè per riempire un piccol libro di un copioso pedantesco affastellamento di note, e di citazioni; ma perchè, come l'esperienza insegna, il più delle volte si rigettano quelle dottrine, e quei sistemi di Diritto pubblico, e di universale Politica, che non siano eziandio le dottrine, ed i sistemi di coloro, ai quali si è dato dalla maggior parte de' dotti il primato di ogni sorte di Filosofia Morale, e di Pubblica Legislazione. Quantunque, se si ha da confessare il vero, niente di nuovo, che sia giusto, e retto, hanno prodotto circa le materie, delle quali si è parlato, e circa molte altre ancora, i tanto stimati Pensatori, e Riformatori in ogni genere di scienze, e di discipline. Sono i di loro profondi sistemi, le sublimi loro teorie, e le tanto famigerate loro dottrine, sentenze, e dottrine tutte di quei polverosi, ed incolti Scolastici (assai anteriori a costoro), de' quali il solo nome reca al dì d'oggi fastidio, e noja. Il tessere solamente il catalogo de' nomi di quelli Scolastici, che saggiamente scrissero in ogni genere di Morale Filosofia, e delle leggi della Natura, e delle Genti, farebbe un non terminarla mai. Uno valga per tutti, ed in vero è il massimo; quest'è il profondo, l'universale, il chiaro S. Tommaso d'Aquino, il quale nelle sue opere tratta maestrevolmente di quanto si è parlato nel decorso di quest'opera. Ma perchè al giorno d'oggi si vuol faticar poco, e pretendere di saper molto, per alleggerire la fatica,

ca,

LXVI.

Tempo è di por fine , e siccome si è usato negli altri Capitoli, così anche in questo fa d'uopo di restringere in compendio quanto si è detto , riducendosi principalmente a questi capi cioè , che vi è di più rimarchevole. Ed è I. Che, dipendendo il sommo potere della Sovranità da Iddio Autore di ogni ordine tanto naturale , che civile , ed essendo un tal potere sommo essenzialmente necessario alla società , non si può nè abolire, nè diminuire nella sua sostanza; ma solamente si può modificare nelle sue qualità,

ca, si trascelga da tutte le copiose opere del S. Dottore l'Opuscolo XX. *De Regi. Princ. ad Regem Cyprì T. XVII. Edit. Rom. 1752.*, si ritroveranno in quest' Opuscolo prevenute in ciò, che vi è di buono, le teorie, e le più acreditate sentenze intorno alla Podestà Politica, ed intorno ai diritti di società dei Grozj, dei Puffendorfi, degli Heineccj, e di quanti mai hanno saputo scrivere sù di questo genere. In vista di che niuno, che saggio sia, sdegherà di confessare, esser la sentenza, che assicura il Trono, e che stabilisce l'ordine, e la tranquillità nella Società, la sentenza, e la massima di tutti i veri saggi di ogni età, e non un nuovo ritrovato dei non molto antichi Pensatori Filosofi del Settentrione, nè di quelli ai quali conviene il detto di Valerio Massimo Lib. II. Cap. VI. n. II. *Avara, & Foeneratoria Gallorum Philosophia.*

tà, e nella destinazione del soggetto, che ne abbia l'esercizio: le quali due cose formano ciò, che si deve calcolare dalla cessione, che fanno, o si suppone, che facciano gli uomini, che si uniscono in società civile. II. Quindi è, che non dipendendo la Sovranità dai membri della società, non potrà essere da questi giudicata, nè violentata, come non lo può essere qualunque assoluto Monarca. III. Benchè obbligato sia il Sovrano all'osservanza delle leggi, ed in particolare delle naturali, e divine, contuttociò non può essere sforzato dai suoi sudditi ad osservarle. IV. Come nemmeno può essere sforzato l'assoluto Monarca a mantenere qualunque contratto, e condizione, a cui in vigore di patti sia tenuto, perchè tra il Sovrano, ed i sudditi non può esservi, se non che un' *obbligazione imperfetta* per la parte della Sovranità. V. Perciò qualunque attentato dei sudditi contro la Sovranità, o contro la persona del Sovrano, benchè iniquo, purchè non sia stato rivestito della Sovranità *addita legge commissoria*, è una ribellione, è un sovvertimento dell'Ordine pubblico, un' attentato contro la società tutta, alla quale viene tolta la tranquillità, e la sicurezza pubblica colla rivolta contro il Sovrano. VI. Il suddito fedele in conseguenza, ed il cittadino Cristiano, deve sempre rispettare

gli ordini della Sovranità , i quali allora solo non è obbligato ad eseguire, quando sono evidentemente opposti alla legge naturale , ed ai positivi precetti di Dio .

I L F I N E .



I N D I C E

<i>Introduzione .</i>	Pag. 3.
<i>Cap. I. Quale sia la Libertà, e l' Eguaglianza negli Uomini, e quale la di loro Ineguaglianza, e Subordinazione nella Società.</i>	9
<i>CAP. II. Principj della Podestà legislativa, e direttiva nell' uomo, e della di lui ineguaglianza, e dipendenza derivata in prima origine dalla Podestà Patria.</i>	25
<i>CAP. III. Origine, ed Incominciamento delle Società Civili.</i>	56
<i>CAP. IV. Immediata origine della Sovranità da Dio Autore della Natura, ed Indipendenza di questa dalla Società Civile.</i>	77
<i>CAP. V. L' estensione dell' Autorità Sovrana non si deve calcolare della cessione fatta dai Cittadini al Sovrano, o ai Rappresentanti la Sovranità, nè questa, in chiunque ella risieda, può essere COATTIVAMENTE obbligata dai Sudditi.</i>	114

